

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI FERMO
COMUNE DI FERMO

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO

CIG: 9880245C18 – CUP: F62F18000070004

PROGETTO ESECUTIVO

NOME ELABORATO		CLASSE 13.2
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: PARTE GENERALE		CAPITOLATI-QUADRO ECONOMICO
N. TAVOLA		13.2.1
FORMATO		A4
CODIFICA ELABORATO	23008-OW-C-132-CS-001-QB1-0	SCALA /

00	30/09/2024	PRIMA EMISSIONE	C.SCHIFANI	C. BUTTICE'	R. MARTELLO
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

Committente	Progettista indicato	Mandataria
 <p>CITTA' DI FERMO Settore IV e V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti Via Mazzini 4 63900 – Fermo (FM) DOTT. Mauro Fortuna RUP</p>	 <p>OWAC ENGINEERING COMPANY Via Resuttana 360 90142 -PALERMO OWAC Engineering Company S.R.L. ING. Rocco Martello Direttore Tecnico</p>	 <p>Via del Cardoncello 22 70022 – Altamura (BA) EDILALTA S.R.L. DOTT. Angelantonio Disabato Socio</p> <p>Mandante</p>  <p>Fueling a Sustainable World™ Via Bassa di Casalmoro 3 46041 – Asola (MN) ANAERGIA S.R.L. DOTT. Andrea Parisi Institore</p>



00	C.SCHIFANI	30/09/2024	C.BUTTICE'	30/09/2024	R.MARTELLO	30/09/2024
REV	ESEGUITO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Repertorio n.45864

Raccolta n.21837

CONTRATTO DI APPALTO

integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO" - PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B "Ammo- dernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata".

Codice C.U.P. F62F18000070004 - Codice C.I.G. 9880245C18.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo **(26.3.2024)** a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175.

Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio alla sede di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti:

PACCAPЕLO ALESSANDRO, nato a Fermo il 29 dicembre 1972, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio ma quale Dirigente

dei Settori IV e V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti e **come**

tale rappresentante del "COMUNE DI FERMO", con sede a Fermo

in via Mazzini 4, c.f.00334990447; tale nominato con provvedimento del Sindaco dell'1.12.2023 n.21; in esecuzione delle

deliberazioni appresso citate; d'ora innanzi denominato nel

presente atto "**Stazione Appaltante o Committente**" ;

DISABATO ANGELANTONIO, nato ad Altamura il 24 novembre 1957,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministra-

tore Unico e **rappresentante** della società "**EDIL ALTA S.R.L.**",

con sede ad Altamura in Via del Cardoncello n. 22, capitale

sociale Euro 500.000,00, numero del Registro delle Imprese

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari e codice fiscale

03729550727 (R.E.A. BA-274371); indirizzo pec: edilal-

tasrl@pec.it; (munito di firma digitale); società d'ora in-

nanzi denominata nel presente atto "**Appaltatore**";

società mandataria - **capogruppo** in Raggruppamento Temporaneo

di Imprese (**R.T.I.**) con la mandante società "**ANAERGIA**

S.R.L.", con sede ad Asola, Via Bassa di Casalmoro n. 3, ca-

pitale sociale Euro 119.000,00, numero del Registro delle Im-

prese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Mantova e codice fiscale

02231580206 (R.E.A. MN-235417); indirizzo pec: uts-bio-

gas@pec.it.; società legittimata a questo atto in virtù dei

poteri conferiti dall'atto di **costituzione in Raggruppamento**

Temporaneo di Imprese a rogito Notaio Clemente Stigliano di

Altamura in data 31.1.2024, Rep. n. 74127/31531, registrato a

Bari il 5/2/2024 al n.5118, contenente il conferimento di

mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile e rela-

tiva procura, contratto che in copia conforme all'originale

in formato digitale si **allega** al presente atto sotto la **lettera "A"**.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- in particolare la Missione 2 Componente 1.1 Intervento 1.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" finanziato dall'Unione europea - Next GenerationEU;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani;
- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le tre Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla linea di intervento B relativa ad "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";
- con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;
- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MI-TE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato emanato l'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";
- l'Amministrazione comunale ha presentato la candidatura al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile in data 09/03/2022 ID PROPOSTA:

MTE11B_00000669 - CUP: F62F18000070004;

- con Decreto n.1 del 2/1/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile, il progetto di cui alla DGC n.46 dell'11/2/2022 è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di Euro 26.862.459,39 (ventiseimilioniottocentosessantaduemilaquattrocincinquantanove virgola trentanove) di cui Euro 17.459.455,71 (diciassettemilioniquattrocentocinquantanovemilaquattrocentocinquantacinque virgola settantuno) a carico del PNNR;

- con nota prot. n. 9595 del 14-02-2023 è stato trasmesso l'atto d'obbligo sottoscritto dal Sindaco riguardante l'accettazione del finanziamento concesso dal MASE per il progetto "Impianto di digestione anaerobica FORSU per produzione biometano";

- la successiva richiesta di ulteriore finanziamento, avanzata ai sensi del DMEF n. 10/02/2023 e dell'art. 1 comma 375 della L. 197/2022, ai fini dell'accesso al FOI (fondo per l'avvio di opere indifferibili) 2023, presentata mediante il portale REGIS con ID Domanda 0000003371 per un importo di Euro 2.572.854,51; tale istanza si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale delle Marche annualità 2023 che ha determinato una maggiorazione dei costi dei materiali previsti nel progetto originario;

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro nor-

mativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elenca-no qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento dell'APPALTO INTEGRATO per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO" - PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 23/5/2023 è stato stabilito di approvare il progetto definitivo aggiornato ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi, redatto dalla Fermo Asite srl, espressamente delegata con Decreto del Sindaco n. 5 del 2/2/2022, denominato "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano";

- con Determinazione a contrarre n. 502 - R.G. 1273 - del 26/05/2023 del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Con-tratti e Appalti del Comune di Fermo, è stato stabilito di avviare una procedura selettiva, per l'individuazione dell'affidatario dell'appalto in oggetto, attribuendo alla

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo

lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in

forza della Convenzione sottoscritta in data 16/5/2023;

- con Determinazione n. 555 - R.G. 1439 - del 13/6/2023 del

Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile,

Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del

Comune di Fermo è stato stabilito "DI RETTIFICARE, il quadro

economico dell'intervento denominato "Impianto di trattamento

anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani

per la produzione di biometano", CUP: F62F18000070004, ripor-

tato al punto 9) della Determinazione Dirigenziale n. 502 -

R.G. 1273 - del 26/5/2023";

- con Determinazione del Settore I Affari Generali - Contrat-

ti - SUA - Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo

n. 241 R.G. n. 480 del 13/06/2023 si è preso atto, tra l'al-

tro, della citata determinazione a contrattare del Comune di

Fermo ed è stata avviata p/c del Comune di Fermo la selezione

per l'individuazione dell'affidatario dell'appalto in argo-

mento secondo gli indirizzi, i parametri e le condizioni di

partecipazione esplicitati nella riferita determinazione a

contrattare;

- che in data 16/06/2023 la SUA della Provincia di Fermo ha

pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Net4market-CSA-

med Srl la procedura aperta per la gara in oggetto ed ha ef-

fettuato le pubblicazioni previste per gli appalti sopra so-

glia comunitaria;

- entro il termine, fissato per le ore 13:00 del giorno

25/08/2023, sono pervenute nella piattaforma telematica

Net4market-CSAmed Srl della SUA della Provincia di Fermo,

l'offerta di due operatori economici;

- con Determinazione del Settore I Affari Generali - Contrat-

ti - SUA - Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo

n. 484 R.G. n. 944 del 09/11/2023 è stato stabilito di: "ag-

giudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016,

la procedura aperta per l'affidamento della progettazione e-

secutiva e dell'esecuzione lavori inerenti la realizzazione

di un "Impianto di trattamento anaerobico della frazione or-

ganica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biome-

tano". CUP: F62F18000070004 - CIG 9880245C18, eseguita per

conto del Comune di Fermo, a favore dell'operatore economico

RTI da costituire tra:

--- "EDIL ALTA S.R.L." (mandataria), sede legale Altamura

(BA), Via del Cardoncello n. 22, c.f. p.i: 03729550727 - quo-

ta di partecipazione e di esecuzione: 80,00% (ottanta virgola

zero zero per cento);

--- "ANAERGIA S.R.L." (mandante), sede legale Asola (MN),

Via Bassa di Casalmoro n. 3, - c.f. e p.i.: 02231580206 -

quota di partecipazione e di esecuzione: 20,00% (venti virgo-

la zero zero per cento);

Professionista incaricato della progettazione esecutiva: So-

cietà di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.", con sede a Palermo in Via Resuttana 360, capitale sociale Euro 10.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna e codice fiscale 06246740829 (R.E.A. PA-308280); indirizzo pec: owac.engineering@pec.it, alle condizioni poste nel Progetto Definitivo posto a base di gara, come modificato/integrato dalla Relazione tecnica contenente la proposta tecnico-organizzativa presentata dal medesimo operatore in sede selettiva, costituente l'offerta tecnica, al ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per i lavori offerto dall'operatore medesimo, pari al 4,878% (quattro virgola ottocentosettantotto per cento) e secondo la seguente tempistica:

- progettazione esecutiva: 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla formale consegna del servizio di progettazione esecutiva da parte del RUP e sottoscrizione delle parti del relativo verbale e comunque dopo l'aggiudicazione dell'appalto come meglio disciplinato nel Capitolato;
- ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto e nella Relazione Tecnica: 536 (cinquecentotrentasei) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da offerta dell'operatore;"
- con la stessa Determinazione è stato dato atto che il valore contrattuale dell'appalto è il seguente Euro 25.918.409,85 (venticinque milioni novecentodiciottomilaquattrocentonove vir-

gola ottantacinque) così determinato:

- importo progettazione esecutiva: Euro 504.173,81 (cinquecentoquattromilacentosettantatré virgola ottantuno), Iva e

CNPAIA escluse, non soggetto a ribasso;

- importo totale dei lavori: Euro 25.414.236,04 (venticinque-

milioniquattrocentoquattordicimiladuecentotrentasei virgola

zero quattro) Iva esclusa, determinato dalla somma di Euro

25.028.023,97 (venticinuemilioniventottomilaventitré virgola

novantasette) quale importo lavori al netto del ribasso offerto (4,878%) e di Euro 386.212,07 (trecentottantaseimila-

duecentododici virgola zero sette) per oneri della sicurezza

aggiuntivi non soggetti a ribasso;

- con la stessa Determinazione è stato dato atto che l'Operatore Economico ha dichiarato inoltre:

-- Oneri aziendali: Euro 130.912,10 (centotrentamilanovecentododici virgola dieci);

- Costi manodopera: Euro 4.673.321,24 (quattromilioniseicentosettantatremilatrecentoventuno virgola ventiquattro), e

quindi di valore analogo a quello progettato dalla Stazione appaltante;

- di incaricare, per l'esecuzione dell'attività di progettazione esecutiva, la Società di Ingegneria OWAC ENGINEERING

COMPANY S.R.L. con sede in Via Resuttana, 360, Palermo, C.

FISC. e P.IVA 06246750829;

- di voler subappaltare le opere come segue: I lavori di cui

alle categorie:

- Prevalente nella misura consentita dalla normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG11 nella misura del 56,331% (cinquantasei virgola trecentotrentuno per cento) (quota parte delle lavorazioni "eccedenti" alla categoria OG11 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS14 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS21 nella misura del 34,897% (trentaquattro virgola ottocentonovantasette per cento) (quota parte delle lavorazioni "eccedenti" alla categoria OS21 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS22 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG9 nella misura del 100,000% (cento virgola zero zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.

- che in merito alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, i componenti del costituendo RTI hanno dichiarato:

---- Mandataria EDIL ALTA S.r.l. non è tenuta in quanto operatore che non occupa più di 50 (cinquanta) dipendenti;

---- (Mandante) ANAERGIA S.r.l. ha allegato il Rapporto + ricevuta di trasmissione (20220926113700928 del 27/9/2022

10:32:42)

- che i componenti del costituendo RTI hanno dichiarato di non essere inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del relativo contratto della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);

- che entrambi i componenti del costituendo RTI si sono assunti l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 15% (quindici per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- che entrambi i componenti del costituendo RTI si sono assunti gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Targeting), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei diversi territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;";

- con Determinazione del Settore I Affari Generali - Contrat-

ti - SUA - Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo

n. 538 RG 1092 del 22/12/2023, è stato stabilito quanto segue:

"1. di dare atto che si è concluso positivamente l'iter di verifica sulle autodichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, RTI da costituire:

- EDIL ALTA S.r.l. (mandataria), sede legale Altamura (BA),

Via del Cardoncello n. 22, c.f. p.i: 03729550727 - quota di partecipazione e di esecuzione: 80,00% (ottanta virgola zero zero per cento);

- ANAERGIA S.r.l. (mandante), sede legale Asola (MN), Via Bassa di Casalmoro n. 3, - c.f. e p.i.: 02231580206 - quota di partecipazione e di esecuzione: 20,00% (venti virgola zero zero per cento);

oltre che sul Professionista incaricato della progettazione esecutiva: Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY

S.R.L." con sede a Palermo in Via Resuttana 360, capitale sociale Euro 10.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna e codice fiscale 06246740829 (R.E.A. PA-308280); indirizzo pec: owac.engineering@pec.it;

2. di dare atto, per quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16, che l'aggiudicazione definitiva approvata con propria Determinazione n. 484 del 09-11-2023 (RG n. 944 di pari data) è divenuta efficace all'esito dell'iter di ve-

rifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal nominato operatore;

3. di trasmettere il presente atto all'aggiudicatario ed al RUP del Comune di Fermo";

- che con Determinazione del Dirigente del Settore IV - Servizio Ambiente e Patrimonio del Comune di Fermo n. 5 - R.G. 75 - del 16/01/2024 si è preso atto dei provvedimenti di aggiudicazione e di intervenuta efficacia della SUA della Provincia di Fermo ed è stato imputato l'importo complessivo dell'aggiudicazione in oggetto ai relativi capitoli di bilancio e alle diverse annualità nel rispetto del cronoprogramma dei lavori;

- la SUA della Provincia di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario e del professionista incaricato dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- per la Ditta "EDIL ALTA S.R.L." - MANDATARIA:

- iscrizione nell' "Elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativi di in-

filtrazione mafiosa" (White List) della Prefettura di Bari;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari (come da visura ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese-Infocamere del 09/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 13/06/2024);

- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/11/2023 numeri: 8283583/2023/R,

8283584/2023/R, 8283585/2023/R e 8283586/2023/R; certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 8283429/2023/R);

- verifica dei procedimenti penali pendenti, ai sensi dell'art. 80 - comma 1 - del D.lgs. n. 50/2016, inviata richiesta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ba-

ri in data 01/02/2024 prot. 7367, per la quale sono decorsi i termini di trenta giorni;

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10562054 del 09/11/2023: esito di posizione regolare);

- verifica di carichi non definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Bari prot. n. A-GEDP-BA_292122_2023_1521 del 04/12/2023);

- per la Ditta "ANAERGIA S.R.L." - MANDANTE:

- iscrizione nell' "Elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" (White List) della Prefettura di Mantova;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Mantova (come da visura ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese - Infocamere del 09/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 23/06/2024);

- verifica di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/11/2023 numeri: 8283938/2023/R, 8283941/2023/R, 8283942/2023/R, 8283943/2023/R, 8283944/2023/R, 8283945/2023/R e 8283946/2023/R e in data 01/02/2024 numero: 741963/2024/R; certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 8283805/2023/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE.

dell'Ufficio Carichi Pendenti di Bergamo in data 06/02/2024,

dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Lodi in data

02/02/2024; per la richiesta all'Ufficio Carichi Pendenti di

Mantova la stessa è stata inviata in data 01/02/2024 prot.

7366 e sono decorsi i relativi termini);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Im-
prese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato

dall'A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il si-
stema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regola-

rità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10562528 del

09/11/2023: esito di posizione regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il
sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica rego-

larità fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Mantova - Uffi-
cio territoriale Castiglione delle Stiviere, prot. A-

GEDP-MN_94856_2023_602 del 15/11/2023);

- verifica della posizione in merito alla Legge n. 68 del
12/03/1999, Legge sul diritto al lavoro dei disabili, certi-

ficato rilasciato dal Centro per l'impiego della Provincia di

Mantova, prot. n. 315660 del 21/12/2023;

- per la Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY

S.R.L." - PROFESSIONISTA INCARICATO:

- informazione antimafia liberatoria ex art. 92 - comma 1 -

del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la

Banca	Dati	Nazionale	Antimafia	PR_PAUTG_Ingres-
-------	------	-----------	-----------	------------------

so_0176797_20231109 rilasciata in data 12/02/2024;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna (come da visita ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di autenticazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese - Infocamere del 10/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 09/04/2024 e Inarcassa prot. n. 1925421 del 09/11/2023);

- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/11/2023 numeri: 8285173/2023/R e 8285199/2023/R; certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 8284076/2023/R);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10563180 del 09/11/2023: esito di posizione regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, prot.

AGEDP-PA_326954_2023_1712 del 16/11/2023);

- che la Mandataria e la Mandante hanno presentato rispettivamente con nota del 9/2/2024 e con nota del 12/2/2024 la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11

maggio 1991, n. 187, circa la composizione societaria;

- che la Mandataria ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che la Mandataria e la Mandante, rispettivamente con nota del 9/2/2024 e con nota del 12/2/2024, hanno comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.23 del Capitolo Speciale d'Appalto;

- che al presente appalto ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 226 - comma 2 - del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di procedura avviata prima dell'01/07/2023, si applica il precedente Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016; si applica, altresì, la disciplina specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tanto premesso i comparenti convengono e stipulano quanto se-

gue.

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la pre messa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO" - PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B "Ammo- dernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata".

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in pre messa citati, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, l'appalto per:

- il progetto esecutivo;
- esecuzione dei lavori;

inerenti alla realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO A- NAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO".

Ai sensi dell'art. 2.7 del capitolato Speciale d'Appalto, la progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della stazione appaltante, verificata, validata e approvata,

come integrata dall'offerta tecnica dell'Affidatario e rece-
pita dalla stessa stazione appaltante mediante proprio prov-
vedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna
dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed in-
scindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capi-
tolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte inte-
grante del progetto definitivo posto a base di gara approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 23/05/2023,
come modificato limitatamente al quadro economico e al Capi-
tolato Speciale d'Appalto, con Determinazione Dirigenziale n.
555 - R.G. 1439 - del 13/06/2023, che l'appaltatore dichiara
di conoscere, nonché dall'offerta tecnica ed economica, pre-
sentate in sede di gara, sottoscritti digitalmente dalle par-
ti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE DELL'INSTALLAZIONE

1. Asite II - GEN_02_Relazione interventi_Rev.1 21/01/2021
2. Asite II - GEN_03_Cronoprogramma generale_Rev.1 21/01/2021
3. Asite II - GEN_04_Aerea, catastale, PRG 29/11/2019
4. Asite II - GEN_05_Particelle catastali 29/11/2019
5. Asite II - GEN_06_Ubicazione 29/11/2019
6. Asite II - GEN_07_Plan gen autorizzato 29/11/2019
7. Asite II - GEN_08_Plan gen Progetto_Rev.1 21/01/2021
8. Asite II - GEN_09_Emissioni autorizzato 29/11/2019

9. Asite II - GEN_10_Emissioni progetto_Rev.1 21/01/2021	
10. Asite II - GEN_11_Scarichi autorizzato 29/11/2019	
11. Asite II - GEN_12_Scarichi progetto_Rev.1 21/01/2021	
12. Asite II - GEN_13_Flusso autorizzato 29/11/2019	
13. Asite II - GEN_14_Flusso progetto_Rev.1 21/01/2021	
14. Asite II - GEN_15_Verifica relazione di riferimento 21/01/2021	
15. Asite II - GEN_16_Planimetria impianto lavorazione ingombranti 18/01/2022	
DOCUMENTAZIONE PAS	
16. Asite II - GEN_INT_07_Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 12/06/2021	
16 BIS Asite II - BIO_IMP_12bis Rev.1 - PLANIMETRIA CONNES- SIONE MT 23/03/2021	
DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE LO STUDIO DI IMPATTO AMBIEN- TALE	
17. Asite II - GEN_SIA_01_Premessa 29/11/2019	
18. Asite II - GEN_SIA_02_Quadro programmatico 29/11/2019	
19. Asite II - GEN_SIA_03_Analisi vincoli 29/11/2019	
20. Asite II - GEN_SIA_04_Quadro progettuale_Rev.2 18/01/2022	
21. Asite II - GEN_SIA_05_Alternative progetto_Rev.1 21/01/2021	
22. Asite II - GEN_SIA_06_Ambientale 29/11/2019	
23. Asite II - GEN_SIA_07_Valutazione impatti 29/11/2019	
24. Asite II - GEN_SIA_08_Difficoltà previsione impatti	

29/11/2019

25. Asite II - GEN_SIA_09_Sintesi non tecnica 29/11/2019

26. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico 29/11/2019

27. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico_Add 21/01/2021

28. Asite II - GEN_SIA_10_Addendum II Valutazione Previsionale d'Impatto Atmosferico_Addendum II 12/06/2021

29. Asite II - GEN_SIA_11_Impatto acustico 29/11/2019

30. Asite II - GEN_SIA_12_Relazione idraulica_Catalini_Rev.1

18/01/2022

31. Asite II - GEN_SIA_13_Studio idraulico_Catalini 29/11/2019

32. Asite II - GEN_SIA_14_Versamenti aut idraulica 29/11/2019

33. Asite II - GEN_SIA_15_Analisi energia 29/11/2019

34. Asite II - GEN_SIA_16_Analisi visibilità 29/11/2019

35. Asite II - GEN_SIA_17_Rilievo foto e punti presa

29/11/2019

36. Asite II - GEN_SIA_18_Rendering 3D_Rev.1 21/01/2021

37. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale

29/11/2019

38. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale_Add

21/01/2021

39. Asite II - GEN_SIA_20_Ricomposizione ambientale 29/11/2019

40. Asite II - GEN_SIA_21_Dichiarazione L.R. 6/2005 29/11/2019

41. Asite II - GEN_SIA_22_Relazione archeologica 29/11/2019

42. Asite II - GEN_SIA_24 Correlazione Impatto Atmosferico-Monitoraggi 12/06/2021

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE PIANI E PROGRAMMI

43. Asite II - GEN_PIA_01_Preliminare terre e rocce da scavo

29/11/2019

44. Asite II - GEN_PIA_02a_Preliminare stoccaggio terre-cantieri 29/11/2019

45. Asite II - GEN_PIA_02b_Preliminare stoccaggio terre-gestione 29/11/2019

46. Asite II - GEN_PIA_03_Piano gestione operativa_Rev.1 21/01/2021

47. Asite II - GEN_PIA_04_Piano gestione post operativa_Rev.1 21/01/2021

48. Asite II - GEN_PIA_05_Piano gestione emergenze_Rev.1 21/01/2021

49. Asite II - GEN_PIA_06_Piano di Monitoraggio (sorveglianza) e Controllo Ambientale_Rev.3 18/01/2022

50. Asite II - GEN_PIA_07_Punti di monitoraggio 29/11/2019

51. Asite II - GEN_PIA_08_Piano del traffico 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

52. Asite II - GEN_SIC_01_Presenza impianti e nulla osta 29/11/2019

53. Asite II - GEN_SIC_02_Censimento interferenze 29/11/2019

54. Asite II - GEN_SIC_03_Plan censimento interferenze 29/11/2019

55. Asite II - GEN_SIC_04_Relazione sicurezza 29/11/2019

56. Asite II - GEN_SIC_05_Relazione sicurezza_All A 29/11/2019

57. Asite II - GEN_SIC_06_Relazione sicurezza_All B 29/11/2019

58. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C 29/11/2019

59. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C Add

21/01/2021

60. Asite II - GEN_SIC_08_Relazione sicurezza_All D 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DI PREVENZIONE

INCENDI

61. Asite II - GEN_INC_01_Relazione prevenzione incendi

29/11/2019

62. Asite II - GEN_INC_02_Plan gen antincendio 29/11/2019

63. Asite II - GEN_INC_03_Validità parere VV.FF. 29/11/2019

64. Asite II - GEN_INC_04_Relazione impianto antincendio

29/11/2019

65. Asite II - GEN_INC_05_Plan impianto antincendio 29/11/2019

66. Asite II - GEN_INC_06_Plan antinc digestione anaerobica

29/11/2019

67. Asite II - GEN_INC_07_Plan antinc stoccaggio digestato

29/11/2019

68. Asite II - GEN_INC_08_Plan antinc FV 29/11/2019

69. Asite II - GEN_INC_09_Idrolisi, gasometro, digestori

29/11/2019

70. Asite II - GEN_INC_10_Sezioni 29/11/2019

SCHEDA A.I.A. E B.A.T.

71. Asite II - AIA_BAT_01_Scheda A 29/11/2019

72. Asite II - AIA_BAT_02_Scheda B 29/11/2019

73. Asite II - AIA_BAT_03_Rev 1 Scheda C - Capacità produttiva 12/06/2021

74. Asite II - AIA_BAT_04_Scheda D 29/11/2019

75. Asite II - AIA_BAT_05_Scheda E 29/11/2019

76. Asite II - AIA_BAT_06_Scheda F 29/11/2019

77. Asite II - AIA_BAT_07_Scheda G 29/11/2019

78. Asite II - AIA_BAT_08_Scheda H 29/11/2019

79. Asite II - AIA_BAT_09_Scheda I 29/11/2019

80. Asite II - AIA_BAT_10_Stato di applicazione delle BAT_Rev 2 12/06/2021

DOCUMENTAZIONE GENERALE DEL BIODIGESTORE

81. Asite II - BIO_01_Relazione Tecnica Descrittiva_Rev 3 18/01/2022

82. Asite II - BIO_02_Relazione dismissione_Rev 1 21/01/2021

83. Asite II - BIO_03_Schema di flusso 29/11/2019

84. Asite II - BIO_04_Planimetria flussi processo_Rev 2 18/01/2022

85. Asite II - BIO_05_Bilancio di massa 29/11/2019

86. Asite II - BIO_06_Elenco macchine e schede 29/11/2019

87. Asite II - BIO_07_Ubicazione e codifica macchine_Rev 2 18/01/2022

88. Asite II - BIO_08_Computo metrico 29/11/2019- (elaborato sostituito con l'allegato n. 184)

89. Asite II - BIO_09_Plan rilievo autorizzato_Rev 1 21/01/2021

90. Asite II - BIO_10_Plan stato di progetto_Rev 1 21/01/2021

91. Asite II - BIO_11_Distanze distacchi_Rev 1 21/01/2021

92. Asite II - BIO_12_Sezioni autorizzato_Rev 1 21/01/2021

93. Asite II - BIO_13_Sezioni di progetto_Rev 1 21/01/2021

94. Asite II - BIO_14_Linee processo anaerobico_Rev 1

21/01/2021

95. Asite II - BIO_15_Elaborati PAS biometano 29/11/2019

96. Asite II - BIO_16_Planimetria palazzina uffici_Rev 1

21/01/2021

97. Asite II - BIO_17_Plan ricezione e pretrattamento_Rev.1

18/01/2022

98. Asite II - BIO_18_Plan deposito temp digestato solido

29/11/2019

99. Asite II - BIO_19_Calcolo volumi e superfici_Rev 1

21/01/2021

100. Asite II - BIO_20_Accesso carrabile_Rev 1 21/01/2021

101. Asite II - BIO_21_Architettonico demolizioni (A)_Rev 1

21/01/2021

102. Asite II - BIO_22_Architettonico demolizioni (B)_Rev 1

21/01/2021

103. Asite II - BIO_23_Plan TMB (stabilizzazione) 29/11/2019

104. Asite II - BIO_24_Plan TMB (selezione) 29/11/2019

105. Asite II - BIO_25_Plan aera compost esistente 29/11/2019

106. Asite II - BIO_26_Dichiarazione cauzione dismissione

29/11/2019

107. Asite II - BIO_27_Bilancio economico-finanziario

29/11/2019

108. Asite II - BIO_28_Documentazione fotografica 21/01/2021

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI DEL BIODIGESTORE

109. Asite II - BIO_GEO_01_Indagine geol, geotecn, sismica

29/11/2019

110. Asite II - BIO_GEO_02_Indagini geognostiche 29/11/2019

111. Asite II - BIO_GEO_03_Verifica stabilità 29/11/2019

112. Asite II - BIO_GEO_04_Preliminare utilizzo terre e rocce

29/11/2019

113. Asite II - BIO_GEO_05_Invarianza idraulica 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IMPIANTISTICI DEL BIODIGESTORE

114. Asite II - BIO_IMP_01_Relazione impianti elettrici

29/11/2019

115. Asite II - BIO_IMP_02_Calcolo impianti elettrici

29/11/2019

116. Asite II - BIO_IMP_03_Automazione e gestione impianto

29/11/2019

117. Asite II - BIO_IMP_04_Relazione tecnica fotovoltaico_Rev 1 23/03/2021

118. Asite II - BIO_IMP_05_Calcolo illuminotecnico 29/11/2019

29/11/2019

120. Asite II - BIO_IMP_07_Linee vita e progetto 29/11/2019

	121. Asite II - BIO_IMP_08_Calcolo fulminologico 29/11/2019
	122. Asite II - BIO_IMP_09_Dismissione FV e computo 29/11/2019
	123. Asite II - BIO_IMP_10_Impegno cauzione dismissione FV
	29/11/2019
	124. Asite II - BIO_IMP_11_Interferenze attività minerarie
	29/11/2019
	125. Asite II - BIO_IMP_12_Quadri elettrici BT_Rev 2
	18/01/2022
	126. Asite II - BIO_IMP_13_Quadri elettrici MT 29/11/2019
	127. Asite II - BIO_IMP_14_Piping e sensoristica_Rev 1
	18/01/2022
	128. Asite II - BIO_IMP_15_Ampliamento cabina ricezione
	29/11/2019
	129. Asite II - BIO_IMP_16_Cabina trasf e quadri BT 29/11/2019
	130. Asite II - BIO_IMP_17_Quadri digest, depurat, caldaia
	29/11/2019
	131. Asite II - BIO_IMP_18_Illuminazione e pretrattamento_Rev
	1 18/01/2022
	132. Asite II - BIO_IMP_19_Illuminazione e deposito digestato
	29/11/2019
	133. Asite II - BIO_IMP_20_Impianti elettrici e CDZ 29/11/2019
	134. Asite II - BIO_IMP_21_Plan gen illuminazione esterna_Rev
	1 18/01/2022
	135. Asite II - BIO_IMP_22_Autom portoni, TVCC e motri- ce_Rev.2 18/01/2022

136. Asite II - BIO_IMP_23_Terra e pulsanti sgancio_Rev 1

18/01/2022

137. Asite II - BIO_IMP_24_Plan gen FV_Rev 1 18/01/2022

138. Asite II - BIO_IMP_25_Plan gen linee vita 29/11/2019

139. Asite II - BIO_IMP_26_Schemi unif MT 29/11/2019

140. Asite II - BIO_IMP_27_Schemi unif BT 29/11/2019

141. Asite II - BIO_IMP_28_Schema gen FV 29/11/2019

142. Asite II - BIO_IMP_29_Schema funz quadri 29/11/2019

143. Asite II - BIO_IMP_30_Schema funz automaz e impianto

29/11/2019

144. Asite II - BIO_IMP_31_Plan aspirazione_Pretrattamento_Rev 1 18/01/2022

145. Asite II - BIO_IMP_32_Plan aspirazione_Dep digestato

29/11/2019

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI DEL BIODIGESTORE

146. Asite II - BIO_IDR_01_Relazione depurazione_Rev.2

18/01/2022

147. Asite II - BIO_IDR_02_Sistema idrico locale_Rev.1

18/01/2022

148. Asite II - BIO_IDR_03_Plan gen meteoriche e servizi

29/11/2019

149. Asite II - BIO_IDR_04_Planimetria generale percolati,

prima pioggia e nere_Rev.3 18/01/2022

150. Asite II - BIO_IDR_05_Plan gen depurazione 29/11/2019

151. Asite II - BIO_IDR_06_Schema gestione reflui 29/11/2019

152. Asite II - BIO_IDR_07_Trattamento prima pioggia_Rev.1

18/01/2022

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI STRUTTURALI DEGLI IMMOBILI

153. Asite II - STRUT_01_Uffici e spogliatoi 29/11/2019

154. Asite II - STRUT_02_Pesa autocarri 29/11/2019

155. Asite II - STRUT_03_Bussola ricezione 29/11/2019

156. Asite II - STRUT_04_Fossa ricezione 29/11/2019

157. Asite II - STRUT_05_Pretrattamento e miscelazione

29/11/2019

158. Asite II - STRUT_06_Dissabbiatore 29/11/2019

159. Asite II - STRUT_07_Biofiltro primario 29/11/2019

160. Asite II - STRUT_08_Serbatoio idrolisi 29/11/2019

161. Asite II - STRUT_09_Centrale termica 29/11/2019

162. Asite II - STRUT_10_Officina meccanica 29/11/2019

163. Asite II - STRUT_11_Digestore primario 29/11/2019

164. Asite II - STRUT_12_Digestore secondario 29/11/2019

165. Asite II - STRUT_13_Serbatoio digestato 29/11/2019

166. Asite II - STRUT_14_Serbatoio chiarificato 29/11/2019

167. Asite II - STRUT_15_Soffiante per Biogas 29/11/2019

168. Asite II - STRUT_16_Torcia per Biogas 29/11/2019

169. Asite II - STRUT_17_Gasometro per Biogas 29/11/2019

170. Asite II - STRUT_18_Cabina di trasformazione 29/11/2019

171. Asite II - STRUT_19_Scala di emergenza 29/11/2019

172. Asite II - STRUT_20_Magazzino 29/11/2019

173. Asite II - STRUT_21_Deposito 29/11/2019

174. Asite II - STRUT_22_Filtrazione delle acque 29/11/2019

175. Asite II - STRUT_23_Depurazione delle acque 29/11/2019

176. Asite II - STRUT_24_Biofiltro secondario 29/11/2019

177. Asite II - STRUT_25_Carrobombolaio per Biogas 29/11/2019

178. Asite II - STRUT_26_Upgrading per Biogas 29/11/2019

179. Asite II - STRUT_27_Cisterna antincendio 29/11/2019

180. Asite II - STRUT_28_Calcolo opere geotecniche 29/11/2019

181. Asite II - STRUT_29_Relazione progetto strutturale_Rev.1

21/01/2021

182. Asite II - STRUT_30_Relazione geotecnica fondazio-
ni_Rev.1 21/01/2021

183. Asite II - STRUT_31_Computo metrico_Rev.1 21/01/2021 (e-
laborato sostituito con l'allegato n. 184)

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI TECNICI ED ECO-
NOMICI

184. Asite II - GEN_ECO_01_Computo metrico estimativo intero
intervento 03/05/2023

185. Asite II - GEN_ECO_02_Elenco prezzi 03/05/2023

186. Asite II - GEN_ECO_03_Analisi dei prezzi 03/05/2023

187. Asite II - GEN_ECO_04_Disciplinare descrittivo e presta-
zione elementi tecnici - opere civili 03/05/2023

188. Asite II - GEN_ECO_05_Disciplinare descrittivo e presta-
zione elementi tecnici - impianti elettrici, meccanici e
speciali 03/05/2023

189. Asite II - GEN_ECO_06_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici - impianto Depurazione 03/05/2023

190. Asite II - GEN_ECO_07_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici - sezione anaerobica 03/05/2023

191. Asite II - GEN_ECO_08_Quadro economico 03/05/2023

192. Asite II - GEN_ECO_09_Capitolato speciale d'appalto 03/05/2023

193. Asite II - GEN_ECO_10_Schema di contratto 03/05/2023

194. Asite II - GEN_ECO_11_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del processo BIM 03/05/2023

195. Asite II - GEN_ECO_12_Relazione sul principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH) 03/05/2023

196. Asite II - GEN_ECO_13_Quadro comparativo_2022_2023 03/05/2023

197. Asite II - GEN_ECO_14_Relazione aumento prezzi post validazione 03/05/2023

DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA

198. Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31/01/2022 - Rilascio PAUR biodigestore 31/01/2022

199. Allegato_Det.61-2022_Documento-istruttorio 31/01/2022

200. Allegato A_Det.61-2022-Quadro-prescrittivo 31/01/2022

201. Asite II - GEN_AIA_01_Riepilogo prescrizioni autorizzative 19/04/2023.

L'offerta tecnica è composta dai seguenti documenti:

- Criterio A "Esperienza e qualificazione professionale dei

progettisti" dell'art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: A1 e

A2);

- Criterio B "Adeguatezza organizzativa dei progettisti"

dell'art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: B1, B2, B3 e B4);

- Criterio C "Gestione dei lavori e del cantiere" dell'art.

16 del Disciplinare (Sub-criteri: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,

C8, C9, C10, C11 e C12).

Le prestazioni professionali relative alla progettazione ese-

cutiva dovranno essere svolte secondo le modalità previste e

dettagliate nell'allegato "Corrispettivi esecutivo (dm

17/06/2016)".

L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tec-

nici e ambientali previsti dalla normativa europea e naziona-

le in ottemperanza al principio di non arrecare un danno si-

gnificativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi

incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la docu-

mentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti,

anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.3 del Capi-

tolato Speciale d'Appalto e nei relativi elaborati progettua-

li.

Si allegano al presente contratto per costituirne parte inte-

grante e sostanziale i seguenti elaborati firmati

digitalmente:

- il **Capitolato Speciale d'Appalto**, che si **allega** al presente

atto sotto la **lettera "B"**; tale elaborato, allegato al pro-

getto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **Corrispettivi esecutivo**, che si **allega** al presente atto sotto la **lettera "C"**; relativi alle prestazioni professionali calcolati con riferimento al dm 17/6/2016.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipulato a corpo per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

L'importo complessivo è pari ad Euro 25.918.409,85 (venticinque milioni novecentodiciottomilaquattrocentonove virgola ottanta cinque) così determinato:

- importo progettazione esecutiva: Euro 504.173,81 (cinquecentoquattromila cento setteantatré virgola ottantuno), Iva e CNPAIA escluse, non soggetto a ribasso;

- importo totale dei lavori: Euro 25.414.236,04 (venticinque milioni quattrocentoquattordicimila duecentotrentasei virgola zero quattro) Iva esclusa, determinato dalla somma di Euro 25.028.023,97 (venticinque milioni ventotto mila ventitré virgola

novantasette) quale importo lavori al netto del ribasso offerto (4,878%) e di Euro 386.212,07 (trecentottantaseimila duecentododici virgola zero sette) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso.

Il R.T.I. tra "EDIL ALTA S.R.L." e "ANAERGIA S.R.L." ha specificato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 - comma 10 - del D.lgs 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 4.673.321,24 (quattromilioneisicentosettantatremilatrecentoventuno virgola ventiquattro);
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 130.912,10 (centotrentamilaovecentododici virgola dieci).

Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. Dopo la stipulazione del presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere completata nei tempi di giorni 45 (quarantacinque).

In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, richiamato dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interes-

se pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione e il termine per la redazione del progetto decorre dalla suddetta consegna. In data 10/01/2024 è stato consegnato in via d'urgenza, da parte del RUP, il servizio di progettazione esecutiva.

Si rinvia agli artt. 2.8 e 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda i termini, le modalità di verifica e di approvazione della progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara, disciplinati dal DM 23 giugno 2022 così come riportati nel capitolo 3) del Capitolato Speciale d'Appalto inerente ai CAM.

Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di progettazione esecutiva, tutte le documentazioni necessarie per stabilire l'effettivo ottemperamento alle direttive concernenti i principi del DNSH europei.

Art. 5 – INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in

appalto in giorni 536 (cinquecentotrentasei) naturali, suc-

cessivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di con-

segna dei lavori, come da offerta presentata in sede di gara.

Il termine previsto per concludere l'azione dell'intervento

finanziato con il PNRR è comunque fissato al 30/06/2026.

Art. 6 - PENALI PER RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE. Ai

sensi dell'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto, per

il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione

dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'u-

no per mille dell'importo netto contrattuale.

Per ritardi nella consegna della progettazione esecutiva la

penale giornaliera è determinata nella stessa misura prevista

per i lavori, vale a dire penale giornaliera pari all'uno per

mille.

Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, la Manda-

taria e la Mandante devono assicurare, come da impegno già

assunto in sede di gara, laddove fossero necessarie nuove as-

sunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazio-

ne di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione

giovanile;

- una quota pari al 15% (quindici per cento) di occupazione

femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumen-

tali.

Pertanto, come previsto nel Disciplinare di Gara, detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupato.

L'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di Gara, saranno applicate le seguenti penali per le relative inadempienze:

- zero virgola sei per mille in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;

- zero virgola sei per mille in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;

- zero virgola otto per mille in caso di mancata produzione della Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, ri-

chiamato dall'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto,

qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo

rispetto al termine indicato per l'ultimazione dei lavori og-

getto dell'appalto, a seguito dell'approvazione da parte del

Committente del certificato di collaudo o di verifica di con-

formità, sarà riconosciuto all'Appaltatore un premio di acce-

lerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base

degli stessi criteri stabiliti nel Capitolato per il calcolo

della penale, dello zero virgola sei per mille dell'ammontare

netto contrattuale, senza superare il 20% (venti per cento)

di detto ammontare, mediante impiego delle somme indicate nel

quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei

limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione

delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali appli-

cate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'im-

porto netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite

comunicazione scritta.

Si rinvia all'art. 2.22 del medesimo Capitolato per altre di-

sposizioni in merito alle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione

appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in

base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo articolo del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROGETTISTI E PROPRIETA'

DEGLI ELABORATI. Gli elaborati progettuali devono essere forniti in n. 1 (una) copia cartacea firmata in originale e una informatizzata in duplice formato (elaborati firmati digitalmente ed editabili).

Qualora il progetto dovesse essere redatto mediante BIM, il modello dovrà essere consegnato all'atto della consegna degli elaborati.

Il Professionista incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo verificato, validato e approvato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le prestazioni delle Ditte costituenti il raggruppamento devono essere eseguite, come indicate in sede di offerta e nell'atto di costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese a rogito del Notaio Dott. Clemente Stigliano, Rep. n. 74127 Raccolta n. 31531 del 31/01/2024, così come segue:

a) la Mandataria "EDIL ALTA S.R.L.": quota di partecipazione nel raggruppamento temporaneo pari all'80% (ottanta per cen-

to) - quote di esecuzione delle lavorazioni: OG1: 100,000%;

OS14: 14,791% (quattordici virgola settecentonovantuno per cento); OS21: 100,000%; OG11: 100,000%; OS22: 100,000%; OG9: 100,000% (cento virgola zero zero zero per cento);

b) la Mandante "ANAERGIA S.R.L.": quota di partecipazione nel raggruppamento temporaneo pari al 20% (venti per cento) - e seguirà per la percentuale dell'85,209% (ottantacinque virgo- la duecentonove per cento) le lavorazioni appartenenti alla categoria OS14.

L'Appaltatore ed il Professionista "incaricato" devono eseguire gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del Principio di "non arreca-re un danno significativo (DNSH)" di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH).

Art. 10 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico:

"I lavori di cui alle categorie:

- Prevalente nella misura consentita dalla normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG11 nella misura del 56,331% (cinquantasei virgola trecento- totrentuno per cento) (quota parte delle lavorazioni "ecce- denti" alla categoria OG11 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.)

ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS14 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze-

ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS21 nella misura del 34,897% (trentaquattro virgola otto-

centonovantasette per cento) (quota parte delle lavorazioni

"eccedenti" alla categoria OS21 posseduta dalla Edil Alta

S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS22 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze-

ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG9 nella misura del 100,000% (cento virgola zero zero zero

per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.".

Art. 11 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

È dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazio-

ne, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appal-

to, da erogare entro quindici giorni dall'effettivo inizio

dell'appalto, secondo le modalità previste dall'art. 35, com-

ma 18 del Codice e dall' art. 2.25 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di in-

teresse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavo-

ri.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamen-

te ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltan-

te.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.

Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Poiché la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma "indicati", il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi del medesimo art. 2.25 del Capitolato Speciale d'Appalto all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilio-

ne). Per i pagamenti a saldo si rinvia al medesimo articolo del Capitolato.

Art. 14 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 2.34 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Mandataria e la Mandante hanno comunicato rispettivamente con nota del 09/02/2024 e con nota del 14/02/2024 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso:

- per la Mandataria: Banca "Intesa SanPaolo", Filiale di Al-

tamura (BA), Codice IBAN IT38K0306941333100000012102;

- per la Mandante: Banca "Unicredit S.p.A.", Filiale di Asola

(MN), Codice IBAN IT86I0200857440000041281211 e Banca "Val-

sabbina Scpa", Filiale di Manerbio (BS), Codice IBAN

IT68E0511654730000000001766;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi; provvederanno, al-

tresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Parimenti la Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY

S.R.L." - Professionista incaricato, ha comunicato con nota

del 07/02/2024, gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato, acceso presso la Banca "CREDEM", Filiale di Palermo

(PA), Codice IBAN IT16I0303204603010000247291.

I soggetti di cui sopra, a pena di nullità assoluta del pre-

sente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.

136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi

di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge

n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente,

ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al-

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 10076719004894 emessa in data 26/02/2024 dalla Compagnia di Assicurazioni "BENE ASSICURAZIONI S.p.A.", Agenzia n. 100767 Agenzia Orizzonte Insurance S.r.l. - Subagenzia 20 di Roma, e successiva appendice n. 1 del 27/02/2024 per l'importo di Euro 1.036.736,39 (unmilionetrentaseimilasettecentotrentasei virgola trentanove), cauzione del 10,00% (dieci virgola zero zero per cento) già ridotta del 50% (cinquanta per cento), e dell'ulteriore 20% (venti per cento), in quanto sia la Manda-

taria che la Mandante sono in possesso della certificazione di qualità, anche ambientale, ai sensi dell'art. 93 - comma 7 - del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI E PROGETTAZIONE.

L'art. 103 - comma 7 - del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori."

Trattandosi di appalto integrato, che prevede inizialmente l'attività di progettazione, l'appaltatore si è impegnato a trasmettere almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna dei lavori la suddetta polizza, prevista dall'art.

103 - comma 7 - del Codice dei Contratti Pubblici e richiamata dall'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, come risulta da dichiarazione del 09/02/2024.

Ai sensi dell'art. 103 - comma 7 - del Codice, riportato all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, poiché l'importo dei lavori del presente contratto è superiore al doppio della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea), sono stabilite le seguenti ulteriori garanzie:

- il titolare del contratto, per la liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera;

- l'esecutore dei lavori è altresì obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

In merito alla polizza relativa alla PROGETTAZIONE: la Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L." incaricata della progettazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo Capitolato.

Art. 19 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi os-

servare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 20 - SICUREZZA. L'appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deporrà, prima dell'inizio dei lavori:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 21 - IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART.

53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPEN-

DENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai col laboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comporta-

mento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013

n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 26 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del

General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, completato con mezzi elettronici da me Notaio su supporto informatico non modificabile e da me letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e confermano e lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me notaio verificata.

Il presente atto consta di numero cinquantasei pagine elettroniche e viene sottoscritto digitalmente da me alle ore tredici e dieci.

A

Z1837

della Procura

Repertorio n. 74127

Raccolta n. 31531

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

E

PROCURA SPECIALE

nell'ambito di associazione temporanea di imprese ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di gennaio

31 gennaio 2024

In Altamura, nel mio studio a piazza Zanardelli n.19, secondo piano.

Innanzi a me dottor CLEMENTE STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritto al Collegio Notarile di Bari,

sono presenti:

DISABATO Angelantonio, nato in Altamura il 24 novembre 1957, con domicilio in Altamura in via F. Mastrangelo n.5, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società:

"EDIL ALTA S.r.l.", con sede in Altamura alla via Del Cardoncello n.22, Capitale sociale Euro 500.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, codice fiscale e partita I.V.A.: 03729550727; PARISI Andrea, nato a Milano il 28 ottobre 1967, con domicilio in Asola a via Bassa di Casalmoro n.3, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Institore e Legale Rappresentante della società:

"ANAERGIA S.R.L.", con sede in Asola a via Bassa di Casalmoro n.3, capitale sociale Euro 119.000,00 (Euro centodiciannovemila e centesimi zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova, codice fiscale e partita I.V.A.: 02231580206, in forza dei poteri a lui attribuiti in sede di nomina.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che esse costituite imprese "EDIL ALTA S.r.l." e "ANAERGIA S.R.L." sono aggiudicatarie, sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dell'appalto nel Comune di Fermo di cui alla "Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano" CIG: 9880245C18 - CUP: F62F18000070004;

- che le predette imprese hanno assunto formale impegno per l'esecuzione dei suindicati lavori, a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;

- che la partecipazione al costituito Raggruppamento

Temporaneo di Imprese avverrà in ragione delle seguenti percentuali:

1. l'Impresa Mandataria "EDIL ALTA S.r.l." quota di partecipazione sull'importo dei Lavori pari all'80% (ottanta per cento), per i lavori rientranti nelle categorie "OG1", "OG9", "OG11", "OS21" e "OS22" tutte al 100% (cento per cento) e "OS14" al 14,791% (quattordici virgola settecentonovantuno per cento);

2. l'Impresa Mandante "ANAERGIA S.R.L." quota di partecipazione sull'importo dei Lavori pari al 20% (venti per cento), per i lavori rientranti nelle categorie "OS14" all'85,209% (ottantacinque virgola duecentonove per cento). Ciascuna impresa associata fatturerà ed incasserà direttamente dalla Stazione Appaltante le somme a ciascuna dovute sia in acconto che in saldo per le prestazioni eseguite nell'ambito del contratto e regolarmente contabilizzate.

Tutto ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea di imprese ai sensi e con gli effetti di cui alla normativa vigente in materia ai fini dell'appalto in pre messa indicato, designando come mandataria e qualificando come impresa capogruppo la "EDIL ALTA S.r.l.". Ed assumendo tutto quanto premesso e dichiarato come parte integrante e sostanziale di questo atto, la società "ANAERGIA S.R.L.", come sopra rappresentata,

DICHIARA

di dare mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza alla impresa "EDIL ALTA S.r.l.", che nella persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante, signor Disabato Angelantonio, accetta, e

CONFERISCE

a questa ultima procura perchè la medesima rappresenti in via esclusiva anche processuale la impresa mandante nei confronti dell'Ente appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; affinchè, esemplificativamente, in nome e per conto della mandante oltre che per la stessa mandataria, possa:

- a) stipulare e sottoscrivere il contratto d'appalto e tutti gli atti contrattuali conseguenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti appalti con promessa di rato;
- b) dichiarare che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dalla impresa mandante e da quella mandataria;
- c) dichiarare che l'offerta, per le imprese riunite, comporta la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto definito dalla disciplina prescritta dall'art.48 del D.Lgs.

n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che pertanto per la mandante, in quanto assuntore di lavori scorporabili (di cui alla categoria OS14), è limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza (ferma restando la responsabilità solidale della mandataria);

d) fare tutto quant'altro si rendesse opportuno e/o necessario per l'espletamento del presente incarico, con la diligenza del mandatario e pertanto tenendo debito conto degli interessi della mandante, nonchè informandola e coinvolgendola su tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione contrattuale;

e) dichiarare che la presente associazione temporanea di imprese si scioglierà, automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

1) con l'approvazione del certificato di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze relative al lavoro affidato all'associazione;

2) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento e relative ai rapporti intercorsi tra la presente associazione e la stazione appaltante.

Precisano inoltre le Imprese, come sopra costituite, che tutti i mandati emessi dalla stazione appaltante devono essere incassati con firma dell'impresa mandataria.

La responsabilità e gli obblighi delle imprese raggruppate, mandante e mandataria, verso l'Ente appaltante, si intendono in tutto e per tutto regolate dalla normativa vigente in materia.

Ai fini della regolamentazione dei rapporti interni tra le imprese costituite e della conseguenziale delimitazione dei poteri rappresentativi connessi all'impresa mandataria e quindi al suo legale rappresentante, si pattuisce:

- che ciascuna impresa concorrerà, proporzionalmente alla ripartizione degli importi di lavoro, a tutte le spese necessarie per i servizi di comune interesse nonchè agli eventuali ulteriori oneri comuni;

- che l'impegno reciprocamente assunto dalle imprese si intende irrevocabile con la sottoscrizione del presente atto, per cui viene convenuta nei confronti dell'Ente appaltante l'inefficacia della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa.

Il presente mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria, si intende gratuito ma con obbligo di rendiconto; il medesimo mandato è, inoltre, come sopra precisato, irrevocabile e conferisce alla mandataria, anche se non espressamente enunciati, tutti i poteri di rappresentanza esclusiva previsti dalla normativa vigente in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti
che lo approvano.

In parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte scritto a mano da me Notaio in un foglio per pagine
quattro viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti
quaranta.

Firmato: DISABATO Angelantonio - PARISI Andrea
CLEMENTE STIGLIANO Notaio Sigillo

Certifico io sottoscritto, Dott. Clemente STIGLIANO, Notaio

in Altamura, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigore fino al 17 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto «esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta ad ogni effetto di legge».

Altamura, li sette febbraio duemilaventiquattro, nel mio studio a Piazza Zanardelli n.19.

Firmato Digitalmente: Clemente STIGLIANO Notaio



CERTIFICO io sottoscritto Dottor FRANCESCO CIUCCARELLI, notaio alla sede di Fermo iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che la presente copia redatta su supporto cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Clemente Stigliano di Bari, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione del programma "esign" ove risulta la validità (dal 17 luglio 2023 al 17 luglio 2026) del certificato di detta firma digitale di detto Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Fermo, nel mio studio in via Speranza n.175, li ventisei marzo duemilaventiquattro.



CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione di un "Impianto di trattamento anaerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di Biometano".

La Stazione appaltante è stata ammessa al finanziamento per la linea di finanziamento: Missione M2 - Componente: C1 - Intervento: Inv. 1.1, rientrando lo stesso nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:

REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente

Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno **le seguenti Schede Tecniche:**

Scheda 1 - Scheda 2 - Scheda 5 - Scheda 17

Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto **l'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntuale.**

Ai sensi dell'articolo 59 comma 1-bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. sono compresi nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolo speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'eventuale offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è _____ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è _____.

Art 1.2
SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva) per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento; i lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Art 1.3
QUADRO ECONOMICO GENERALE

A. LAVORI		
A.1	IMPORTO LAVORI	26 311 498,89 €
	Opere edili-strutturali	22 560 754,89 €
	Opere impiantistiche	3 750 744,00 €
	<i>di cui stima incidenza Sicurezza inclusa 1 %</i>	263 114,99 €
A.2	Oneri per la sicurezza (<i>L.R. n.33/2008, art.6</i>) speciali e COVID da PSC	386 212,07 €
TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.2)		26 697 710,96 €
\		
B.1	Spese per imprevisti	120 139,70 €
B.2	Spese tecniche:	771 837,82 €
B.2.1	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza (strutturale, edile, impiantistica) <u>A BASE DI GARA PER APPALTO INTEGRATO (IVA e C.I. escluse)</u>	504 173,81 €
B.2.2	Coordinamento sicurezza in fasce di esecuzione	- €
	Verifica progetto (<i>Art. 26 D. Lgs. 50/2016</i>)	106 985,48 €
	Personale servizi tecnici (<i>circolare 18.01.2022 n.4 MEF</i>)	70 000,00 €
	Spese Collegio Consultivo Tecnico	70 678,53 €
	Direzione lavori (DI, direttore operativo impianti, direttore operativo opere edili, ispettore di cantiere)	- €
	Collaudo tecnico amministrativo	- €
	Collaudo statico	20 000,00 €
B.3	C.P. su spese tecniche (4%)	28 073,51 €
B.4	I.V.A. su spese tecniche e CP (22%)	160 580,49 €
B.5	Spese per consulenza (iva compresa)	5 000,00 €
B.6	Spese per attuazione misure volte alla prevenzione della criminalità (<i>art.194 comma 20 D.Lgs.50/2016</i>)	5 000,00 €
B.7	Spese commissioni (aggiudicatrice per OEPV, ecc.)	20 000,00 €
B.8	Incentivo alla progettazione (<i>art. 113 D.Lgs. 50/2016- Regol. Comunale per incentivi funzioni tecniche approvato con DGC 412/2018</i>) - 1,6% (solo 80% in quanto fondi Europei e non applicabile il 20%)	336 787,19 €
B.9	Spese di pubblicazione	3 000,00 €
B.10	Spese ANAC (>20 mln)	880,00 €
B.11	Spese gara SUA Provincia di Fermo (>5 mln 0,1% importo lavori)	27.201,88 €
B.12	Spese per acquisizione pareri	5 000,00 €
B.13	Assistenza e indagini archeologiche (iva compresa)	10 000,00 €
B.14	Rilievi, indagini, accertamenti di laboratorio e prove (iva compresa)	35 000,00 €
B.15	Allacciamenti	10 000,00 €
B.16	Acquisto terreni	800 362,72 €
B.17	I.V.A. sui lavori (A.1+A.2) 10%	2 669 771,10 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		5 008 634,41 €
TOTALE COSTO INTERVENTO		31 706 345,37 €

Art 1.4
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come di seguito:

	Elenco delle prestazioni	Importi NON soggetti a ribasso	Importi in appalto
A	COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE		Euro 504.173,81
B	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		Euro 26.311.498,89
C	Costi della Sicurezza (compresi al punto B)		Euro 263.114,99
D	Costi della Sicurezza (non compresi al punto B - aggiuntivi)	Euro 386.212,07	

	Elenco delle prestazioni soggette a ribasso	
-	IMPORTO DEI LAVORI (esclusi i costi della sicurezza aggiuntivi) (B)	Euro 26.311.498,89
	TOTALE prestazioni soggette a ribasso	Euro 26.311.498,89

L'importo complessivo dell'appalto ammonta quindi ad Euro **27.201.884,77** oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo si basa su:

- l'importo di Euro **26.311.498,89** (diconsi Euro ventiseimilioni trecentoundicimilaquattrocentonovantotto/89), comprensivo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (esclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- l'importo della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso stimati in Euro **386.212,07** (diconsi Euro trecentottantaseimila duecentododici/07);
- il compenso per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza stimato in Euro **504.173,81** (diconsi Euro cinquecentoquattromila centosettantatre/81) sottoposto a specifica procedura di offerta, non soggetto a ribasso.

Tale compenso per la redazione della progettazione esecutiva, posto a base d'asta, è stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto dei lavori sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

CATEGORIA		IMPORTI (EURO)	INCIDENZA SUL TOTALE	Classifica
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	9.654.209,72	36,69%	VI

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

CATEGORIA		IMPORTI (EURO)	INCIDENZA SUL TOTALE	Classifica
OS14	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI	6.175.722,20	23,47%	V
OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	3.966.003,91	15,07%	IV bis
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	3.434.932,20	13,05%	IV bis
OS22	IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE	2.583.000,00	9,82%	IV
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	497.630,86	1,89%	II

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Affidatario, preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolo speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art 1.5
FORMA DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il presente appalto è dato a: **corpo con offerta con unico ribasso**

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consistrà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso, ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consistrà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	Offerta con unico ribasso
	Offerta a prezzi unitari
A CORPO	Offerta con unico ribasso

	Offerta a prezzi unitari
A CORPO E MISURA	Offerta a prezzi unitari

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico dei lavori	
a) Per lavori a CORPO	Euro 26.697.710,96
b) Per lavori a MISURA	Euro -
c) Per lavori in ECONOMIA	Euro -
Totale dei Lavori	Euro 26.697.710,96
<i>di cui per costi della sicurezza</i>	Euro 386.212,07

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: **4.673.321,24 Euro.**

Art 1.6
CATEGORIE DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE

Nel presente appalto si identificano le seguenti categorie delle opere oggetto dei servizi di progettazione.

Categorie delle opere oggetto di progettazione			
Categoria d'opera	Identificazione delle opere	ID opere	Costo opere
EDILIZIA	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	S.03	€ 9.654.164,72
IMPIANTI	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	IB.06	€ 8.758.767,20
IMPIANTI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	IA.04	€ 3.932.563,08
STRUUTURE	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	S.05	€ 3.966.003,91

Art. 1.7 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto **deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni**, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, **purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto**. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione⁽¹⁾.

Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, **nei casi di inerzia del RUP**, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, **esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC** e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In questi casi al momento della stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace⁽²⁾.

In ogni caso, resta facoltà dell'aggiudicatario, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto se la stipulazione dello stesso non avviene nel termine fissato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 1.8 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme **UNI CEI ISO 80000-1** e **UNI CEI ISO 80000-6**.

L'impianto in oggetto sarà localizzato presso il Comune di Fermo in C.da San Biagio nelle immediate vicinanze del Centro Integrato per la Gestione dei Rifiuti Urbani (CIGRU) esistente e di una discarica attiva per rifiuti non pericolosi.

L'opera è da intendersi come un sistema impiantistico complesso costituito da una sezione di digestione anaerobica per la produzione di biogas e la sua successiva purificazione per ottenere biometano.

Art. 1.9 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 106, comma 1. Nel caso sopravvengano circostanze **impreviste ed imprevedibili**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), DLgs 50/2016, **comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali**

necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo [Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione](#).

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cattimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

È tenuto, altresì, all'osservanza del:

- **Regolamento UE 852/2020;**
- **Regolamento UE 241/2021** istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- **Comunicazione della Commissione** Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza **2021/C 58/01;**
- **Guida Operativa** relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;

DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in **Legge 108/2021.**

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norma per il diritto al lavoro dei disabili*) e all'art. 47 (*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC*), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

Al riguardo l'appaltatore ha presentato regolare:

- **copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 DLgs 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**
- **dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.**

Oppure

L'appaltatore si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- **una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;**
- **una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999.**

La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta l'applicazione di Penali, determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il **30%** di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e pertanto garantisce:

1. una quota pari al **30%** di occupazione giovanile;
2. una quota pari al **15%** di occupazione femminile.

Art. 2.3 PRINCIPIO DEL DNSH

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: *ex-ante, in itinere, ex-post*.

Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - **Regolamento UE 852/2020** - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attività economica può arrecare un danno significativo:

1. **alla mitigazione dei cambiamenti climatici:** se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. **all'adattamento ai cambiamenti climatici:** se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. **all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine:** se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranei; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. **all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti:** se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

5. **alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento:** se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. **alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi:** se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una **guida operativa** (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

- **mappatura delle misure del PNRR** – consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento** – contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
- **schede tecniche relative a ciascun settore di intervento** – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **Checklist di verifica e controllo** - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli *in itinere* individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche *ex ante* ed *ex post*, mediante la redazione di una apposita relazione allegata ai documenti del progetto.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo **Oggetto dell'Appalto (PNRR)**.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *Target e Milestone* associati all'intervento con **la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante**.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le **Penali** di cui al presente Capitolato.

Art. 2.4 **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- b) il cronoprogramma;
- c) le polizze di garanzia;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- f) gli elaborati di progetto, indicato nel documento 'Elenco elaborati'

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei

lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.5
QUALIFICAZIONE DELL'AFFIDATARIO

I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice dei contratti. Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 dello stesso Codice. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Affidatario per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla stazione appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Per i lavori:

Categoria prevalente

CATEGORIA		IMPORTI (EURO)	INCIDENZA SUL TOTALE	Classifica
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	9.654.164,72	36,69%	VI

Categorie scorporabili e subappaltabili

CATEGORIA		IMPORTI (EURO)	INCIDENZA SUL TOTALE	Classifica
OS14	IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI	6.175.767,20	23,47%	V
OS21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	3.966.003,91	15,07%	IV bis
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	3.434.932,22	13,05%	IV bis
OS22	IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE	2.583.000,00	9,82%	IV
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	497.630,86	1,89%	II

Per la progettazione:

CAT. D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	0,95	€ 9.654.164,72	4,6074%
IMPIANTI	IB.06	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	0,7	€ 8.758.767,20	4,6712%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,3	€ 3.932.563,08	5,3021%
STRUTTURE	S.05	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	€ 3.966.003,91	5,2943%
Totale				€ 26.311.498,91	
Percentuale forfettaria spese				10%	

Art. 2.6
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Art. 2.7 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della stazione appaltante, verificata, validata e approvata, come integrata dall'offerta tecnica dell'Affidatario e recepita dalla stessa stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo [Sicurezza dei lavori](#), costituisce parte integrante del progetto definitivo anche il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008.

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva è stato determinato dalla stazione appaltante in sede di progettazione definitiva sulla base dei criteri di cui D.M. 17/6/2016 (Decreto Parametri), come disposto dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) che, con specifico riferimento ai servizi di architettura e ingegneria, ne ha previsto l'utilizzo per la determinazione dell'importo da porre a base di gara.

Con la progettazione esecutiva l'Affidatario dovrà predisporre e sottoscrivere:

- la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento dell'autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 dello stesso decreto;
- la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relative alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del D.P.R. n. 380 del 2001;
- la documentazione necessaria ed opportuno per il rispetto di quanto indicato per le attività finanziate dal PNRR.

in ottemperanza alle procedure e alle disposizioni della normativa regionale.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del Codice dei contratti, la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. Di seguito, quindi, si elencano i contenuti necessari alla definizione della completa progettazione esecutiva richiesta all'Affidatario:

[Gli elaborati richiesti sono quelli previsti per la progettazione esecutiva delle opere secondo il Codice dei Contratti e in particolare:](#)

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
7. computo metrico estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
11. disciplinari tecnici prestazionali.

e ogni altro elaborato necessario a definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

Art. 2.8 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all'Affidatario, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva che dovrà essere completata nei tempi di **45 giorni**. In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche

prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

Se l'ordine di cui sopra, non è emesso o non perviene all'Affidatario entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP o dalla Direzione lavori nonché le eventuali controversie tra l'affidatario e i progettisti che devono redigere la progettazione esecutiva.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 2.9 VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel caso di appalti con affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la stazione appaltante predispone la verifica preventiva della progettazione redatta dall'aggiudicatario ai livelli di cui all'articolo 23 del Codice, nonché la sua conformità alla normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori.

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti preposti dall'articolo 26, comma 6 del Codice dei contratti, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali, sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Affidatario a cura del RUP.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al periodo precedente, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Affidatario senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative.

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Affidatario, non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Affidatario medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei

contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Affidatario per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva a base di gara.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Affidatario, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'Affidatario sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute;
- b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti.

Art. 2.10

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A norma dell'articolo 24 comma 8-bis del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151 del Codice dei contratti.

La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro **30 (trenta)** giorni dalla consegna dei lavori.

Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'affidatario, di cui all'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'appaltatore.

Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario o dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Art. 2.11

FASE DI AVVIAMENTO IMPIANTO

Al termine della realizzazione delle opere, prima della stesura del verbale di ultimazione dei lavori, il Concessionario dovrà aver provveduto alla compilazione ed alla consegna in triplice copia del Manuale Operativo relativo agli impianti eseguiti.

In particolare il manuale dovrà contenere una descrizione sintetica del funzionamento dei singoli impianti e delle principali apparecchiature.

Dovrà, inoltre, essere redatta la descrizione delle operazioni da compiersi in fase di avviamento iniziale e di quelle da effettuarsi ad intervalli periodici, secondo le norme vigenti e i criteri di buon funzionamento. Infine dovrà essere redatto l'elenco di tutte le operazioni di ordinaria manutenzione e della frequenza degli interventi.

In fase di avvio all'esercizio dell'impianto attraverso la presenza di almeno una figura qualificata addetta alla assistenza (almeno 8 ore giornaliere...) e al supporto del Comune di Fermo per la messa a regime dell'impianto unitamente a tre tecnici addetti alla gestione dell'impianto (per almeno 8 ore giornaliere...) in grado di garantire la messa a punto delle varie linee nella fase iniziale. Tale attività, della durata minima di mesi tre è da intendersi contemplata e compensata nei prezzi a corpo offerti in gara.

È inoltre compreso nei prezzi di appalto la formazione del personale della Stazione Appaltante in conformità di uno specifico Piano della Formazione che l'Affidatario avrà elaborato e proposto in sede di offerta, che dovrà poi essere condiviso e approvato dal comune di Fermo.

Art. 2.12 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Progettazione

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva superiore a **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi, produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

Esecuzione delle opere

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ⁽¹⁾, le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali", sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

1. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
2. il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

1. nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2. nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte all'articolo ["Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni"](#), nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata

(PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

⁽¹⁾ Dal 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la c.d. **Legge Europa** - n. 238 del 23 dicembre 2021 - recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019- 2020" che ha apportato delle modifiche ad alcuni articoli del d.lgs. n. 50/2016. L'art.10 della Legge n. 238/2021 viene approvato a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale La Commissione Europea aveva evidenziato l'incompatibilità di alcune disposizioni del Codice dei Contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee. Le modifiche introdotte all'art. 80 d.lgs. 50/2016 riguardano l'abrogazione della previsione che stabiliva l'esclusione dalla gara dell'operatore economico a seguito di condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e l'introduzione della possibilità per la stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla gara d'appalto in caso di violazioni gravi non definitivamente accertate relative all'omesso pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Art. 2.13 COPERTURE ASSICURATIVE

Progettazione

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere presentata alla stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a motivo di errori od omissioni al progetto.

La garanzia è prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 103, comma 1 del Codice dei contratti e qualora non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall'art. 3, comma 5 lett. e) del d.lgs. 13 agosto 2011 n. 138, sarà opportunamente integrata secondo le indicazioni della stazione appaltante.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei contratti, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva è redatta dal suo staff tecnico.

Esecuzione delle opere

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o

parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con [decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico (19 gennaio 2018, n. 31) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.14 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Secondo quanto stabilito dal d.m. n. 193/2022, la garanzia deve obbligatoriamente essere conforme agli schemi contenuti nell'Allegato A e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano le schede tecniche contenute nell'Allegato B.

La garanzia può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fidejussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di

gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Per le modalità di "**affidamento** diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

Art. 2.15 **GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Secondo quanto stabilito dal d.m. n. 193/2022, la garanzia deve obbligatoriamente essere conforme agli schemi contenuti nell'Allegato A e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano le schede tecniche contenute nell'Allegato B.

La garanzia può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli statuti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fidejussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempenze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempenze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 2.16 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al

venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.17 **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.⁽¹⁾

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.⁽²⁾

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, hanno l'obbligo di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, indicazione che farà seguito ad una adeguata motivazione contenuta nella determina a contrarre e all'eventuale parere delle Prefetture competenti. L'individuazione delle prestazioni che dovranno essere necessariamente eseguite dall'aggiudicatario viene effettuata dalla stazione appaltante sulla base di specifici elementi:

- le caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89 comma 11 (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
- tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.⁽³⁾

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che si intende subappaltare.⁽⁴⁾

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.⁽⁵⁾

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice, le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18 -B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 32 - strutture in legno.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.⁽⁶⁾

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.⁽⁷⁾

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cattivista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.⁽⁸⁾

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,

nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattr'ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

(1) - A pena di nullità, fatto salvo...

L'art. 49, comma 1, lett. b) n. 1 della Legge n. 108/2021, ha modificato il secondo e il terzo periodo dell'art. 105, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. Il predetto articolo stabilisce che non può essere subappaltata a terzi l'integrale esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto, nè tantomeno la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, pena la **nullità del contratto d'appalto**.

Pur ammettendosi il subappalto, l'art. 49, stabilisce una sorta di principio generale che sanziona con la nullità del contratto il subappalto a terzi dell'integrale esecuzione dei lavori.

TESTO PREVIGENTE: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo".

(2) - L'affidatario può subappaltare a terzi...

Dal 1° novembre 2021, l'art. 49 comma 1, lett. a), Legge n. 108/2021, ha rimosso ogni limite quantitativo al subappalto con la conseguenza che le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che dovranno essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario e le opere per le quali sarà necessario rafforzare il controllo delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

TESTO PREVIGENTE

L'Art. 1, comma 18, DL 32/2019, "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 30 giugno 2021**, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture".

(3) - Ai sensi dell'art. 105, comma 2...

L'art. 49, comma 2 lett. a), Legge n. 108/2021, ha modificato il terzo periodo dell'art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, nel dettaglio, al comma 2 il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

Le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni che dovranno essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario, tali lavorazioni verranno indicate nella determina a contrarre che dovrà essere adeguatamente motivata.

(4) - I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto...

Dal **1° febbraio 2022** è entrata in vigore la c.d. **Legge Europa** - n. 238 del 23 dicembre 2021 - recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020".

L'articolo 10, comma 1, lettera d) modifica il contenuto del comma 4, dell'art. 105, abrogando la lettera a) del comma 4 e consentendo, quindi, all'affidatario dell'appalto, di subappaltare attività anche al soggetto economico che ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto, possibilità che precedentemente non era concessa. Introduce, inoltre, tra le condizioni per l'affidamento delle attività in subappalto, l'attribuzione a carico del subappaltatore dell'insussistenza dei motivi di esclusione dell'art. 80, eliminando, conseguentemente, tale onere per il concorrente principale.

TESTO PREVIGENTE:

"I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a. l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*
- b. il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;*
- c. all'atto dell'offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*
- d. il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice".*

L'art. 10 della Legge Europa, abroga, altresì, l'art. 105, comma 6, ovverosia, l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni.

(5) - L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali...

La Legge 108/2021, ha definitivamente abrogato il comma 5 dell'art. 105.

Tale abrogazione è la soluzione alle criticità evidenziate dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019, causa C-63/18, e del 27 novembre 2019, C-402/2018 secondo le quali sono contrarie al diritto europeo le disposizioni del Codice Appalti che limitano il ricorso al subappalto a una percentuale massima (del 30, del 40 o del 50 per cento); tale limite difatti, entra in contrasto con i principi dettati dall'ordinamento europeo quali la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi ed impedisce agli operatori economici di subappaltare ad altri soggetti una parte consistente delle opere, ostacolando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Dal 1° novembre con la rimozione del limite al ricorso al subappalto anche per le opere relative alle categorie specializzate, sarà la stazione appaltante ad individuare, all'interno di una determina a contrarre adeguatamente motivata, le prestazioni e le lavorazioni che potranno essere oggetto di subappalto e quelle invece che ne resteranno escluse, nel rispetto dei criteri individuati dalla nuova formulazione dell'art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

(6) - Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante...

L'art. 49, comma 2, lett. b-bis) della Legge n. 108/2021, ha modificato il secondo periodo dell'art. 105, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. Il predetto articolo stabilisce che in luogo della precedente certificazione, l'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni. L'affidatario deve altresì trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale prevista dall'art. 81 del Codice dei contratti.

(7) - Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili...

L'art. 49, comma 2, lett. c) della Legge n. 108/2021, ha modificato il secondo il primo periodo dell'art. 105, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo che il contraente principale è responsabile, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, in solido insieme al subappaltatore, nei confronti della stazione appaltante.

Tale articolo ha eliminato la responsabilità in via esclusiva in capo al contraente principale.

TESTO PREVIGENTE: *"Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.[...]"*

(8) - Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico...

L'art. 49, comma 1, lett. b) n. 2 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, ha modificato il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Il primo periodo dell'art. 105, comma 14, è sostituito dal seguente: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

Con la modifica dell'art. 105, comma 14 viene eliminato l'obbligo per l'appaltatore di praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% dei prezzi unitari così come risultanti dall'aggiudicazione all'affidatario principale.

La Nota INL n. 1049 del 19 maggio 2022 ha precisato che la modifica introdotta dall'art. 49, comma 1, lett. b) n. 2, DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del predetto Decreto.

Art. 2.18

CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre **quarantacinque** giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data **del 30 giugno 2023** è sempre autorizzata la consegna dei lavori **in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti: indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore potrà ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo **"Anticipazione e pagamenti in acconto"** e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in fase di consegna.

La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziare, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di **636 giorni naturali consecutivi** previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'esecutore dovrà dare ultimare tutte le opere appaltate entro il termine di giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto ed indicati negli elaborati progettuali. In caso di appalto con il criterio di selezione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.

L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 2.19

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Fino al **30 giugno 2023**, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati **all'articolo 5, Legge n. 120/2020**.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salvo l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscono, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un **Piano di qualità di costruzione e di installazione**.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art. 2.20 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP *disposizioni di servizio* mediante le quali quest'ultimo impedisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di *ordini di servizio* all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) controlla l'effettiva applicazione del principio del **DNSH** così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni;
- b) verifica l'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA);
- c) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- d) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;
- e) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- f) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- g) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- h) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti produttivi spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 2.21 **ISPETTORI DI CANTIERE**

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolo speciale di appalto.

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti **compiti**:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a

utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accertamento delle contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;
- e) segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 2.22 PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel caso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Ebbene, al riguardo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato⁽¹⁾ nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera compresa tra lo **0,6 per mille e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il **20%** di detto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, in misura giornaliera compresa tra lo **0,6 per mille e l'1 per mille**⁽²⁾ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il **20%** di detto ammontare netto contrattuale.

La Stazione appaltante **laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20%** del valore dell'importo netto contrattuale, può **risolvere il contratto** tramite comunicazione scritta.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di **1 per mille** dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 2.23 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute

e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onore dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredata da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro **386.212,07**.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.24

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nei sistemi informativi, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa alla presente procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dalla **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022⁽¹⁾**.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.25 **ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20** per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in conto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **1.000.000,00 (un milione)**

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di conto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli conti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato

dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.26

CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per

oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2.27

ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, **all'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione⁽¹⁾** per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della **Penali (PNRR)**.

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
- d) Verificherà la disponibilità di tutta la documentazione tecnica necessaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Certificazioni CE
 - Certificazioni ATEX
 - Certificazione tenuta gas
 - Manuali di funzionamento
 - Manuali di manutenzione
 - Manuale del sistema di controllo
 - Schemi elettrici degli impianti
 - As built dell'impianto.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera

necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

COLLAUDO TECNICO – FUNZIONALE

Il collaudo avrà la sua completa efficacia solo al termine di una fase propedeutica di collaudo funzionale, della durata presunta di circa 6 mesi, durante la quale verranno effettuate le tarature e la messa a punto di tutte le sezioni di processo.

Le operazioni di collaudo saranno distinte sostanzialmente in due momenti:

- **Prove in bianco:** per la messa a punto delle macchine e delle sequenze logiche sia in termini di funzionalità che di sicurezza; Controllo e test delle installazioni elettriche, meccaniche, strumentali del piping e delle opere.
- **Avviamento con rifiuti:** l'impianto sarà avviato partendo dalla sezione di digestione anaerobica. Nel digestore primario verrà caricata una quantità adeguata di idoneo digestato proveniente da altro impianto di digestione anaerobica. Una volta portato alla temperatura di almeno 36°C e verificata la stabilità dei parametri biologici, verrà avviata la sezione di ricevimento e pretrattamento rifiuti in alimentazione al digestore, dove l'impianto verrà progressivamente caricato con rifiuti, nel rispetto dei parametri biologici, fino alla sua completa potenzialità, al fine di verificare e tarare le miscele, le macchine, la logica del PLC, e dove verranno puntualmente verificati e messi a regime i parametri chimico-fisico-biologici che sono alla base del processo. Durante la fase di avviamento con rifiuti avverrà anche la messa a regime dei sistemi di trattamento degli effluenti sia liquidi che gassosi; la messa a regime dell'impianto di upgrading del metano e quella di depurazione del digestato liquido prevederà la messa a punto delle macchine e delle sequenze logiche sia in termini di funzionalità che di sicurezza di queste due sezioni.
- **Messa a regime:** durante tale periodo verranno verificate le performance delle quattro principali sezioni dell'impianto (ricezione e trattamento, digestione anaerobica, upgrading, depurazione digestato liquido) ad almeno il 95% della potenzialità, in funzione delle caratteristiche rifiuto in alimentazione.

Per il periodo di collaudo funzionale dell'impianto sarà proposto dall'Affidatario un cronoprogramma dei conferimenti che permetterà un controllo completo del processo sotto i seguenti aspetti:

- Parte meccanica;
- Logica PLC;
- Funzionalità sonde di rilevazione e misura;
- Miscele materiali in ingresso;
- Qualità dei conferimenti;
- Messa a regime dei presidi ambientali
- Qualità del materiale prodotto (biogas)

Durante la fase di prove in bianco, della durata stimata di 10 giorni, saranno eseguite le seguenti verifiche: (elenco indicativo e non esaustivo):

- V1: verifica assorbimenti elettrici in manuale;
- V2: verifica assorbimenti elettrici automatico;
- V3: verifica efficienza dispositivi di sicurezza;
- V4: verifica efficienza sistemi di interblocco;
- V5: verifica dati funzionamento impianto;
- V6: Verifica pesi specifici;
- V7: verifica sistemi di aspirazione in manuale;
- AUS.V1: verifica messa a terra impianto;
- AUS.V2: verifica efficienza ciclo automatico spegnimento dei sistemi di aspirazione aria;
- AUS.V3: verifica portata idranti;
- AUS.V4: verifica funzionalità rete idrica industriale con verifica efficienza pompe e dei sensori di livello vasche;
- AUS.V5: verifica funzionalità rete aria;
- AUS.V6: verifica funzionalità illuminazione aree esterne;
- AUS.V7: verifica illuminazione interna;
- AUS.V8: verifica funzionalità sistemi di pompaggio;
- AUS.V9: verifica funzionalità sistema di supervisione e controllo, con verifica di tutte le interfacce, simulazione allarmi e blocchi e verifica delle funzioni, delle grandezze, delle misure e dei dati gestibili ed archiviabili per una loro successiva elaborazione.
- Verifica della tenuta idraulica dei digestori
- Verifica della tenuta gas dei digestori e di tutte le linee gas con rilascio di relativa attestazione; verifica del corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza di sovrappressione.
- Verifica funzionamento torcia di emergenza;

Nella seconda fase di avviamento con rifiuti invece saranno eseguite le seguenti verifiche:

- V8: bilancio flussi IN/OUT giacenze settimanale;
- V9: gestione processo, verifica parametri di processo;
- V10: gestione biofiltro, verifica temperature, umidità e PH;
- V11: gestione scrubbers, verifiche;
- VC1: Verifica dei dati di funzionamento durante la fase di produzione. Saranno riportate le quantità di rifiuti in ingresso, uscita, le fermate delle linee con le motivazioni, i tempi di lavoro, la potenzialità della linea. La verifica sarà eseguita giornalmente;
- VC2: Bilancio settimanale dei flussi in ingresso-uscita dall'impianto con le eventuali stime delle giacenze presenti presso l'impianto;
- VC3: Bilancio idrico settimanale;
- VC4: Gestione settimanale biofiltro con controllo dei parametri di gestionali;
- VC5: Controllo cumuli. Verrà controllato ogni cumulo con tempi di permanenza.
- VC6: Controllo parametri produzione biogas
- Controllo parametri produzione biometano
- VC7: Controllo parametri funzionamento impianto di depurazione
-

Parallelamente ai controlli sul processo, si svolgeranno le seguenti analisi chimico.fisico e biologiche;

- AC1: analisi merceologica rifiuti in ingresso con cadenza mensile;
- AC2: analisi chimico-fisica FORSU con cadenza mensile;
- AC3: analisi chimico-fisica biogas prodotto;
- AC4: analisi chimica biometano;
- AC5: analisi chimico-fisica scarti del processo con cadenza mensile dopo i primi 90 giorni;
- AC6: analisi chimico-fisica percolati con cadenza trimestrale;
- AC7: analisi chimico-fisica liquidi prodotti nell'impianto di depurazione;

- AC8: analisi olfattometriche biofiltro, mappatura superficie, captazione delle emissioni a mezzo di cappa, determinazione delle U.O. e prelievi per determinazione polveri, ammoniaca ed acido solfidrico;
- AUS.V9: verifica funzionalità sistema di supervisione e controllo, con verifica di tutte le interfacce, simulazione allarmi e blocchi e verifica delle funzioni, delle grandezze, delle misure e dei dati gestibili ed archiviabili per una loro successiva elaborazione.

Art. 2.28
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito **elencati**:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per

- tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
 - il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
 - la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili;
 - la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilità di realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR.

Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.

Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
- rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
- produrre nel sistema informativo documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);
- rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022⁽²⁾**.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2.29
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.30
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Art. 2.31
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimenti, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 2.32
BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.33

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la [disciplina prevista dalla stazione appaltante](#) relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul [conto finale](#) si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esaurente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

[Possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26, del DLgs n. 50/2016.](#)

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per

l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore può riuscire la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Collegio consultivo tecnico

Fino al **30 giugno 2023** per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.

Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salvo diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salvo diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono

adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salvo la emissione di parcelli di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.

I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

Art. 2.34

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolo.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

caso 1 - Procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

A causa dell'aumento eccezionale dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 371, Legge 197/2022, questa stazione appaltante contabilizza i lavori oggetto del presente appalto sulla base del prezzario regionale infrannuale aggiornato alla data del **31 luglio 2022** valido fino al **31 marzo 2023** (art. 26, comma 2, DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L 91/2022), termine entro il quale la regione dovrà obbligatoriamente procedere all'aggiornamento annuale del prezzario, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, terzo periodo, DLgs 50/2016.

La Stazione appaltante riconosce tali maggiori importi, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta e nella misura del **90 o 80** per cento e il relativo certificato di pagamento verrà emesso contestualmente entro 5 giorni dall'adozione del SAL. Il pagamento è effettuato utilizzando:

- risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50%;
- eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- somme derivanti da ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- somme relative ad altri interventi già ultimati e collaudati, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della relativa spesa autorizzata.

Fino al 31 dicembre 2023

La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al **5%** rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.**

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il **5%** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte **dell'appaltatore entro 60 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, **di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante**, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma⁽⁶⁾.

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;**
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.**

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 2.35 **OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI**

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione

appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

CAPITOLO 3

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - Affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, affidamento dei lavori per interventi edili e affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Il D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili.

Al riguardo la Stazione Appaltante effettua una valutazione del ciclo di vita degli edifici (**life cycle assessment – LCA**) a monte delle scelte progettuali e dei materiali mirando a:

- ridurre l'impatto ambientale prodotto degli edifici, usando le risorse in modo efficiente e circolare;
- contenere le emissioni di CO₂ attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi e l'utilizzo di materiali da costruzione organici;
- incentivare il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei materiali anche in altri settori.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI

Le disposizioni del D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edili di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinques) e precisamente:

- attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

Per gli interventi edili che non riguardano interi edifici, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Le presenti disposizioni **si applicano** agli edifici ricadenti nell'ambito della **disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio**, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.

I criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall'art. 34 d.lgs. 50/2016:

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l'operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. 14 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è prevista la redazione di una **"Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM"**, di seguito, **"Relazione CAM"**, in

cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato *ante operam*, degli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato *post operam* e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione dalle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento. Laddove, necessario, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato **all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche**⁽³⁾, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del d.lgs. 50/2016, che prevede l'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.

In tali casi è fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l'obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all'art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il progettista indica, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute nel presente documento e indica, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Ogni criterio ambientale, è oggetto di apposita "verifica", che viene riportata nella Relazione CAM, che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.

Affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

4.1 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI

Si applicano i criteri di cui ai capitoli **"2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico"**, **"2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici"**, **"2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione"** e **"2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere"**.

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO⁽¹⁾

2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

Progetti di nuova costruzione

Il progetto garantisce la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento (ad esempio fossi, torrenti), anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione, siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati all'agroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.), seminativi arborati.

Tali habitat saranno interconnessi fisicamente fra di loro all'interno dell'area di progetto e ad habitat esterni.

2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale

Progetti di nuova costruzione

La superficie territoriale permeabile, sarà superiore al **60%**.

La superficie è permeabile quando ha un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50.

Tutte le superfici non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili non possono essere considerate nel calcolo.

2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico

Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica

L'intervento garantisce:

- superficie da destinare a verde \geq al 60% di quella permeabile;
- il rispetto del DM 63/2020 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde", per le aree destinate a verde pubblico;
- valutazione dello stato quali-quantitativo del verde già presente e delle strutture delle nuove masse vegetali;

- valutazione dell'efficienza bioclimatica della vegetazione, espressa come valore percentuale della radiazione trasmessa nei diversi assetti stagionali, in particolare per le latifoglie decidue;
- indice di riflessione solare - **SRI** - ≥ 29 , per superfici pavimentate, pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento di veicoli;
- le superfici esterne destinate a parcheggio o a stazionamento di veicoli saranno ombreggiate prevedendo:
 - almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio costituita da copertura verde;
 - il perimetro dell'area delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro;
 - spazi per moto e ciclomotori, rastrelliere per biciclette in numero proporzionale ai potenziali fruitori;
- Per le coperture degli edifici sono previste sistemazioni a verde, tetti ventilati o materiali di copertura con:
 - $SRI \geq 29$ se la pendenza è $> 15\%$;
 - $SRI \geq 76$ se la pendenza è $\leq 15\%$.

2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica

Il progetto garantisce e prevede:

- la conservazione ovvero il ripristino della naturalità degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) ovverosia interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositato nell'alveo e lungo i fossi. I lavori di ripulitura e manutenzione saranno attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. I rifiuti rimoossi saranno separati, inviati a trattamento a norma di legge. Qualora il materiale legnoso non potrà essere reimpiegato in loco, esso verrà avviato a recupero;
- la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche) provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento;
- la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, saranno adottati sistemi di depurazione;
- l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di interventi in grado di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo o un corretto deflusso delle acque superficiali. Le acque raccolte in questo sistema di canalizzazioni saranno convogliate al più vicino corso d'acqua o impluvio naturale;
- azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo, per quanto riguarda le acque sotterranee. La tutela è realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.

2.3.5 Infrastruttura primaria

Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica

In base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni insediate e al numero previsto di abitanti o utenti, il criterio prevede diversi ambiti di intervento:

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

È prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. La raccolta delle acque meteoriche può essere effettuata tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo la norma **UNI EN 1433**) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la norma **UNI EN 124**).

Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento saranno convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo ovvero per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici.

Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) saranno preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche.

Il progetto è redatto sulla base della norma **UNI/TS 11445** "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua

piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione" e della norma UNI EN 805 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti.

2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

L'irrigazione del verde pubblico sarà realizzata in ottemperanza al DM 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde".

2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Sono previste apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.

2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica

I criteri di progettazione degli impianti rispondono a quelli contenuti nel documento di CAM "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017.

2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

Sono previste apposite canalizzazioni interrate in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel sottosuolo. Il dimensionamento tiene conto di futuri ampliamenti delle reti.

2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile

Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica

L'intervento sarà localizzato:

- a meno di 500 m dai servizi pubblici e dalle fermate del trasporto pubblico di superficie;
- a meno di 800 m dalle stazioni metropolitane (o servizi navetta, rastrelliere per biciclette, in corrispondenza dei nodi interscambio del trasporto pubblico);
- a meno di 2000 m dalle stazioni ferroviarie.

2.3.7 Approvvigionamento energetico

Progetti di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica

Il fabbisogno energetico dell'edificio sarà soddisfatto attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- centrali di cogenerazione o trigenerazione;
- parchi fotovoltaici o eolici;
- collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- sistemi a pompa di calore;
- impianti a biogas.

2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente

Per le aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato *ante operam* delle diverse componenti ambientali del sito di intervento (suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di intervento.

2.3.9 Risparmio idrico

Il progetto garantisce l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso dell'acqua:

- 6 l/min per lavandini, lavabi e bidet (UNI EN 816, UNI EN 15091);
- 8 l/min per docce (UNI EN 816, UNI EN 15091);
- 6 l scarico completo, 3 l scarico ridotto per apparecchi sanitari con cassetta a doppio scarico.

2.4. SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI⁽¹⁾

2.4.1 Diagnosi energetica

La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi.

In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilità di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaltante indicherà i consumi delle bollette energetiche riferite all'ultimo anno.

In caso di inutilizzo della struttura per oltre 5 anni, la stazione appaltante indicherà il numero di utenti previsti e le ore di presenza negli edifici.

Al riguardo sono previste procedure di diagnosi energetica differenziate a seconda del tipo di intervento e della superficie ad esso correlata; nello specifico:

- nel caso di *progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione importante di I e di II livello di edifici con superficie $\geq 1000 \text{ m}^2$ e $< 5000 \text{ m}^2$* verrà effettuata una **Diagnosi energetica "standard"** (secondo [UNI CEI EN 16247-1](#) e [UNI CEI EN 16247-2](#) ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma [UNI/TR 11775](#)).
- nel caso di *progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di I e II livello di edifici con superficie $\geq 5000 \text{ m}^2$* verrà effettuata una **Diagnosi energetica "dinamica"** (conforme alle norme [UNI CEI EN 16247-1](#) e [UNI CEI EN 16247-2](#) ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma [UNI/TR 11775](#)). I progetti saranno inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del ciclo di vita (secondo la [UNI EN 15459](#)).

2.4.2 Prestazione energetica

Progetti di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di I livello

Il progetto garantisce adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite una delle seguenti opzioni:

- la massa superficiale (valutata secondo il comma 29 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno, sarà **$\geq 250 \text{ kg/m}^2$** ;

la trasmittanza termica periodica Y_{ie} (calcolata secondo la [UNI EN ISO 13786](#)), riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, deve essere:

- **$< 0,09 \text{ W/m}^2\text{K}$** per *pareti opache verticali*;
- **$< 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$** per *pareti opache orizzontali ed inclinate* (ad eccezione di quelle del quadrante Nordovest/Nord/Nordest);
- il numero di ore di occupazione del locale sarà **$> \text{dell}'85\%$** delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre, considerando la condizione in cui $|\theta_0 - \theta_{rif}| < 4^\circ\text{C}$ (θ_0 = Temperatura operante, in assenza di impianto di raffrescamento, θ_{rif} = Temperatura di riferimento).

2.4.3 Impianti di illuminazione per interni

Progetti di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione

Il progetto prevede che gli impianti di illuminazione per interni saranno conformi alla norma [UNI EN 12464-1](#) con le seguenti caratteristiche:

- sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo **automatico** su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali⁽⁴⁾;
- lampade a LED con durata minima di **50.000 ore**.

2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Gli impianti di ventilazione meccanica garantiscono la qualità dell'aria interna dei locali abitabili.

Al riguardo:

- nel caso di *nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento, sopra elevazione e ristrutturazioni importanti di I livello* saranno garantite le portate d'aria esterna previste dalla [UNI 10339](#), o almeno la Classe II della [UNI EN 16798-1](#), purchè, in entrambi i casi, siano rispettati i requisiti di benessere termico e di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione.
- Nel caso di *ristrutturazioni importanti di II livello e riqualificazioni energetiche*, se non è possibile garantire le portate previste dalla [UNI 10339](#) o la Classe II della [UNI EN 16798-1](#), sarà conseguita almeno la Classe III rispettando i requisiti previsti dal criterio di benessere termico.

Le strategie di ventilazione adottate dovranno limiteranno la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l'ingresso dall'esterno di agenti inquinanti e di aria fredda e calda nei mesi invernali ed estivi.

Gli impianti di ventilazione, per contenere il fabbisogno di energia termica per ventilazione, saranno dotati di un sistema di recupero di calore, ovvero di un sistema integrato per il recupero dell'energia contenuta nell'aria estratta per trasferirla all'aria immessa (pre-trattamento per il riscaldamento e raffrescamento dell'aria, già filtrata, da immettere negli ambienti).

2.4.6 Benessere termico

Il benessere termico e la qualità dell'aria interna sono garantiti attraverso:

- condizioni conformi almeno alla **classe B** in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti), ai sensi della norma [UNI EN ISO 7730](#);
- la verifica dell'assenza di discomfort locale.

2.4.7 Illuminazione naturale

Progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione

La dotazione minima dell'illuminazione naturale all'interno dei locali regolarmente occupati è garantita attraverso:

- *illuminamento da luce naturale verificato almeno nel 50%* dei punti di misura all'interno del locale (per almeno metà delle ore di luce diurna) di almeno:
 - **300 lux** (livello minimo)
 - **500 lux** per le scuole primarie e secondarie (livello medio)
 - **750 lux** per le scuole materne e gli asili nido (livello ottimale)
- *illuminamento da luce naturale verificato almeno nel 95%* dei punti di misura all'interno del locale (per almeno metà delle ore di luce diurna) di almeno:
 - **100 lux** (livello minimo)
 - **300 lux** per le scuole primarie e secondarie (livello medio)
 - **500 lux** per le scuole materne e gli asili nido (livello ottimale)

Nel caso di destinazione d'uso residenziale, inoltre, le superfici illuminanti della zona giorno (soggiorno, sala da pranzo, cucina) saranno orientate da EST a OVEST, passando per SUD.

Nei progetti di *ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo*, quando non sono possibili soluzioni architettoniche tali da garantire idonea distribuzione dei livelli di illuminamento, il **fattore medio di luce diurna** sarà:

- > **2%** per qualsiasi destinazione d'uso;
- > **3%** per scuole materne, asili nido, scuole primarie e secondarie.

2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento

Progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione

Le parti trasparenti esterne degli edifici, sia verticali che inclinate, saranno dotate di schermature fisse o mobili verso l'esterno e con esposizione da EST a OVEST, passando per SUD. Le schermature avranno **fattore di trasmissione solare totale $\leq 0,35$** come definito dalla norma [UNI EN 14501](#).

2.4.9 Tenuta all'aria

Il livello di tenuta dell'aria dell'involucro delle unità immobiliari riscaldate garantisce:

- il mantenimento dell'efficienza energetica dei pacchetti coibenti, preservandoli da fughe di calore;
- l'assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse;
- il mantenimento della salute e durabilità delle strutture, evitando la formazione di condensa interstiziale con conseguente ristagno di umidità nelle connessioni delle strutture stesse;
- il corretto funzionamento della ventilazione meccanica controllata.

Al riguardo, si riportano i valori n50 dei volumi di aria da ricambiare ogni ora all'interno dell'edificio (con differenza di pressione 50Pa) e verificati dalla norma [UNI EN ISO 9972](#):

- *Nuove costruzioni:*
n50 < 2 (valore minimo)

- n50 < 1 (valore premiante)
- *Interventi di ristrutturazione importante di I livello:*
 - n50 < 3,5 (valore minimo)
 - n50 < 3 (valore premiante)

2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni

Per limitare l'esposizione degli ambienti interni ai campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri elettrici, montanti, dorsali di conduttori, saranno adottati i seguenti accorgimenti:

- posizionamento di quadro generale, contatori e colonne montanti all'esterno e non in adiacenza ai locali;
- posa degli impianti elettrici secondo uno schema a "stella", ad "albero", a "lisca di pesce", mantenendo i conduttori di un circuito il più possibile vicino l'uno all'altro;
- posa dei conduttori di ritorno degli impianti elettrici affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile;
- posizionamento degli access-point dei sistemi wi-fi ad altezze maggiori delle persone e distanti da aree ad elevata frequentazione o permanenza.

2.4.12 Radon

Per ridurre la concentrazione di Radon, viene fissato un livello massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio annuo, pari a 200 Bq/m³.

2.4.13 Piano di manutenzione dell'opera

Per ottimizzare la gestione dell'opera e gli interventi di manutenzione, il progettista dovrà archiviare la documentazione tecnica riguardante l'edificio nella sua rappresentazione BIM.

L'obiettivo è quello di spingere verso l'utilizzo di formati aperti open BIM e IFC (Industry Foundation Classes), al fine di favorire lo scambio di dati e informazioni relative al fabbricato e al suo modello digitale.

I documenti da archiviare sono:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici;
- elaborati grafici dell'edificio "come costruito" – modello "as built" e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in:
 - a) manuale d'uso;
 - b) manuale di manutenzione;
 - c) programma di manutenzione;
 - d) programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna dell'edificio;
- piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
- piano di fine vita, in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.

2.4.14 Disassemblaggio e fine vita

Il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il **70% peso/peso** dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a *disassemblaggio o demolizione selettiva* (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il **riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero**.

2.5. SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella

successiva tabella:

- a. pitture e vernici per interni;
- b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;
- c. adesivi e sigillanti;
- d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);
- e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);
- f. controsoffitti;
- g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzene	1
Tricloroetilene (trielina)	1
Di-2-etilesiftalato (DEHP)	1
Dibutiftalato (DBP)	1
COV totali	1500
Formaldeide	< 60
Acetaldeide	< 300
Toluene	< 450
Tetracloroetilene	< 350
Xilene	< 300
1,2,4 - Trimetilbenzene	< 1500
1,4 - diclorobenzene	< 90
Etilbenzene	< 1000
2 - Butossietanolo	< 1500
Stirene	< 350

2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati avranno un contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti pari ad almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti):

$$\% = \frac{\text{peso secco delle materie riciclate, recuperate, sottoprodotti}}{\text{peso del cls al netto dell'acqua}}$$

2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso

Il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni (riciclata, recuperata e sottoprodotti), sarà:

- $\geq 5\%$ sul peso del prodotto nel caso di *prodotti prefabbricati in calcestruzzo*;
- $\geq 7,5\%$ sul peso del prodotto nel caso di *blocchi per muratura in cls aerato autoclavato*.

2.5.4 Acciaio

L'acciaio con **fini strutturali**, sarà prodotto con un contenuto minimo di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) pari al:

- **75%** per acciaio da forno elettrico non legato;
- **60%** per acciaio da forno elettrico legato;
- **12%** per acciaio da ciclo integrale.

Per quanto riguarda, invece, l'acciaio con **fini non strutturali**, il contenuto minimo di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (inteso come somma delle tre frazioni) sarà pari al:

- **65%** - acciaio da forno elettrico non legato;
- **60%** - acciaio da forno elettrico legato;
- **12%** - acciaio da ciclo integrale.

2.5.5 Laterizi

I laterizi usati per muratura e solai, avranno un contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (sul secco), inteso come somma delle singole frazioni utilizzate:

- $\geq 15\%$ sul peso del prodotto;
- $\geq 10\%$ sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.

Per quanto riguarda, invece, i laterizi impiegati per coperture, pavimenti e muratura faccia vista, il contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti (sul secco), sarà:

- $\geq 7,5\%$ sul peso del prodotto;
- $\geq 5\%$ sul peso del prodotto, se i laterizi contengono solo materia riciclata, recuperata.

2.5.6 Prodotti legnosi

I prodotti legnosi impiegati in elementi strutturali saranno costituiti da materie prime vergini e corredate di Certificazione FSC o PEFC (supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione).

Se i prodotti legnosi sono, invece, impiegati come isolanti, questi saranno costituiti prevalentemente da materie prime seconde (legno riciclato) e corredate di una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che attestino almeno il 70% di materiale riciclato, quale:

- FSC Riciclato: attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato;
- PEFC: attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato;
- ReMade in Italy, con indicazione della % di materiale riciclato in etichetta;
- Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.

2.5.7 Isolanti termici ed acustici

Con il termine **isolanti**, si intendono quei prodotti da costruzione con funzione di isolamento termico, ovvero acustico, costituiti da:

- uno o più materiali isolanti (ogni singolo materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti qui previsti);
- un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante (in questo caso solo i materiali isolanti devono rispettare i requisiti qui previsti).

Gli isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio (esclusi quelli usati per l'isolamento degli impianti) avranno i seguenti requisiti:

- a) Marcatura CE (data da norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o ETA per cui il fabbricante può redigere la dichiarazione di prestazione DoP e apporre la marcatura);
- b) concentrazione inferiore allo 0,1% (peso/peso) delle sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti, secondo il regolamento REACH;
- c) assenza di agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;
- d) assenza di prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo;
- e) concentrazione di agenti espandenti inferiori al 6% del peso del prodotto finito (nel caso in cui sono prodotti da una resina di polistirene espandibile);
- f) lane minerali conformi alla Nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Si riportano nella tabella di seguito le quantità minime di materiale riciclato, recuperato, sottoprodotti (valutate sul peso come somma delle tre frazioni), previste per le principali tipologie di isolanti:

Materiale	Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti
Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio "2.5.6-Prodotti legnosi").	80%
Lana di vetro	60%
Lana di roccia	15%
Vetro cellulare	60%
Fibre in poliestere ⁷	50% (per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte rinnovabile è almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.)
Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%
Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%
Poliuretano espanso rigido	2%
Poliuretano espanso flessibile	20%
Agglomerato di poliuretano	70%
Agglomerato di gomma	60%
Fibre tessili	60%

2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti

Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, avranno un contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni:

- **≥ 10%;**
- **≥ 5%** nel caso di prodotti a base di gesso.

2.5.9 Murature in pietrame e miste

Il progetto prevede l'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

2.5.10.1 Pavimentazioni dure

Le piastrelle di ceramica saranno conformi ai criteri ecologici riportati nella Decisione 2009/607/CE, fissati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure. Al riguardo si considerano i seguenti criteri:

1. razione delle materie prime
- 2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio e antimonio
- 4.2. Consumo e uso di acqua
- 4.3. Emissioni nell'aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)
- 4.4. Emissioni nell'acqua
- 5.2. Recupero dei rifiuti
- 6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

In fase di consegna dei materiali, inoltre, la rispondenza al criterio sarà verificata utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE;
- una dichiarazione ambientale ISO di Tipo III, conforme alla norma [UNI EN 15804](#) e alla norma [ISO 14025](#) da cui si evinca il rispetto del presente criterio;
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma [UNI EN 15804](#) e alla norma [UNI EN ISO 14025](#), quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDIItaly©.

2.5.10.2 Pavimenti resilienti

Il contenuto di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, sarà:

- $\geq 20\%$ sul peso del prodotto, nel caso di pavimentazioni costituite da materie plastiche;
- $\geq 10\%$ sul peso del prodotto, nel caso di pavimentazioni costituite da gomma.

Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Il requisito sarà poi verificato tramite documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto attestante che le pavimentazioni non siano prodotte utilizzando ritardanti di fiamma classificati pericolosi dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

2.5.11 Serramenti ed oscuranti in PVC

I serramenti oscuranti in PVC saranno prodotti con un contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti pari ad almeno il **20%** sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

2.5.12 Tubazioni in PVC e Polipropilene

Le tubazioni in PVC e polipropilene saranno prodotte con un contenuto di materie recuperate, riciclate, sottoprodotti pari ad almeno il **20%** sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

2.5.13 Pitture e vernici

Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici con uno o più dei seguenti requisiti:

- Marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;
- assenza di additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determinano una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca;
- assenza di sostanze, miscele classificate come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione appaltante);
- rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli metalli pesanti sulla vernice secca;

- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante che le vernici, miscele usate non rientrino nella lista delle sostanze classificate come pericolose, con allegato fascicolo tecnico datato e firmato.

2.6. SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

1. individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
2. definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
3. rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
4. protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
5. disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
6. definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);
7. fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc, e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi eletrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
8. definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);
9. definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
10. definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
11. definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
12. definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento

- prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;
13. definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
 14. misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;
 15. misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo

Ristrutturazione, manutenzione e demolizione

Il progetto prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, da avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero (nel rispetto dell'art. 179 Dlgs 152/2006).

Il progetto stima, la quota parte di rifiuti che potrà essere avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Tale stima si basa su:

1. valutazione delle caratteristiche dell'edificio;
2. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
3. stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
4. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione.

Alla luce di tale stima, il progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:

- a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
- b. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

2.6.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Nel caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), sarà prevista la rimozione e l'accantonamento provvisorio (nell'attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo) del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde.

2.6.4 Rinterri e riempimenti

Il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero materiale riciclato, conforme ai parametri della norma [UNI 11531-1](#):

- nel caso di riempimenti con miscele betonabili (miscele fluide, a bassa resistenza controllata, facilmente removibili, auto costipanti e trasportate con betoniera), sarà utilizzato almeno il **70%** di materiale riciclato (conforme alla [UNI EN 13242](#) e con caratteristiche prestazionali rispondenti all'aggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della [UNI 111049](#));
- nel caso di riempimenti con miscele legate con leganti idraulici (di cui alla norma [UNI EN 14227-1](#)) sarà utilizzato almeno il **30%** in peso di materiale riciclato (conforme alla [UNI EN 13242](#)).

4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Si applicano i criteri di cui al capitolo **“3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edili”**.

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILI⁽¹⁾

3.1.1 Personale di cantiere

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente

formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

3.1.2 Macchine operatrici

Verranno impiegati motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Sono utilizzati i seguenti codici cpv:

- oli lubrificanti per la trazione: cpv 09211900-0;
- oli lubrificanti e agenti lubrificanti: cpv 09211000-1;
- oli per motori: cpv 09211100-2;
- lubrificanti: cpv 24951100-6;
- grassi e lubrificanti: cpv 24951000-5;
- oli per sistemi idraulici e altri usi: cpv 09211600-7.

3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri (3.1.3.2 - Grassi ed oli biodegradabili e 3.1.3.3 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata) o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili

I grassi ed oli biodegradabili saranno in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla [UNI EN ISO 14024](#), oppure saranno conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
Non biodegradabile e non	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$

bioaccumulabile		
Non biodegradabile e bioaccumulabile	≤0,1%	≤0,1%

b) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Tabella 4

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

INDICE

1) Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni e variazioni delle opere	pag.	2
" 1) Oggetto dell'appalto	pag.	2
" 2) Suddivisione in lotti	pag.	2
" 3) Quadro economico	pag.	4
" 4) Ammontare dell'appalto	pag.	4
" 5) Forma dell'appalto per l'esecuzione.....	pag.	6
" 6) Categorie opere oggetto di progettazione	pag.	7
" 7) Affidamento e contratto	pag.	8
" 8) Forma e principali dimensioni delle opere.....	pag.	8
" 9) Variazioni delle opere progettate	pag.	8
2) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	pag.	10
" 1) Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni.....	pag.	10
" 2) Pari opportunità e inclusione lavorativa (PNRR)	pag.	10
" 3) Principio del DNSH (PNRR).....	pag.	11
" 4) Documenti che fanno parte del contratto e discordanze	pag.	12
" 5) Qualificazione dell'Affidatario.....	pag.	13
" 6) Fallimento dell'Appaltatore	pag.	15
" 7) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	pag.	15
" 8) TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	pag.	16
" 9) VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	pag.	16
" 10) PAGAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	pag.	17
" 11) Fase di avviamento impianto	pag.	18
" 12) Risoluzione del contratto	pag.	18
" 13) Coperture assicurative	pag.	20
" 14) Garanzia provvisoria	pag.	21
" 15) Garanzia definitiva	pag.	22
" 16) Coperture assicurative	pag.	24
" 17) Disciplina del subappalto	pag.	24
" 18) Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione	pag.	29
" 19) Programma di esecuzione dei lavori - Sospensioni	pag.	31
" 20) Rapporti con la Direzione lavori	pag.	33
" 21) Ispettori di cantiere	pag.	34
" 22) Premio di accelerazione e Penali (PNRR)	pag.	35
" 23) Sicurezza dei lavori	pag.	36
" 24) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (PNRR)	pag.	38
" 25) Anticipazione e pagamenti in acconto	pag.	38
" 26) Conto finale - Avviso ai creditori	pag.	40
" 27) Collaudo - Certificato di regolare esecuzione (PNRR).....	pag.	40
" 28) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore (PNRR)	pag.	41
" 29) Cartelli all'esterno del cantiere	pag.	43
" 30) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....	pag.	43
" 31) Rinvenimenti	pag.	43
" 32) Brevetti di invenzione.....	pag.	44
" 33) Gestione delle contestazioni e riserve (PNRR)	pag.	44
" 34) Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione	pag.	46
" 35) Osservanza Regolamento UE materiali	pag.	49

3) Criteri Ambientali Minimi (CAM) D.M. 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione di interventi edilizi.....pag.	<u>50</u>
" 1) Premessa	<u>50</u>
" 2) Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi	<u>51</u>
" a) 4.1 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI.....	<u>51</u>
" 1) 2.3 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico	<u>51</u>
" 2) 2.4 Specifiche tecniche progettuali per gli edifici.....	<u>53</u>
" 3) 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione.....	<u>56</u>
" 4) 2.6 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere	<u>60</u>
" b) 4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI	<u>62</u>
" 1) 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi.....	<u>62</u>

- OGGETTO:** **Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).**
- INCARICO:** **Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza inerente la realizzazione di un "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano". CUP: F62F18000070004 PNRR - Decreto ministeriale n. 396 del 28.09.21- AVVISO M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.**

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	eu
1) Strutture	
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Valore dell'opera [V]: 9'654'164.72 €	
Categoria dell'opera: STRUTTURE	
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.6074%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	50'707.88 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	54'933.54 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]	12'676.97 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	4'225.66 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	10'564.14 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	42'256.57 €
Totale	175'364.76 €
2) Impianti	
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori	
Valore dell'opera [V]: 8'758'767.20 €	
Categoria dell'opera: IMPIANTI	
Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.6712%	
Grado di complessità [G]: 0.7	

Descrizione grado di complessità: [IB.06] Impianti dell'industria chimica inorganica - Impianti di preparazione e distillazione di combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti dell'industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione di cave e miniere.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]	11'455.91 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	14'319.88 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05]	14'319.88 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	5'727.95 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	8'591.93 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	28'639.78 €
Totale	83'055.33 €

3) Impianti

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 3'932'563.08 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.3021%

Grado di complessità [G]: 1.3

Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole appreccchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	40'659.14 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	13'553.05 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05]	13'553.05 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	5'421.22 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	8'131.83 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	27'106.09 €
Totale	108'424.38 €

4) Strutture

Strutture speciali

Valore dell'opera [V]: 3'966'003.91 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture speciali

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.2943%

Grado di complessità [G]: 1.05

Descrizione grado di complessità: [S.05] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacque, Fondazioni speciali.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]	26'456.49 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]	28'661.20 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]	6'614.12 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	2'204.71 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]	5'511.77 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

22'047.07 €

Totale

91'495.36 €

TOTALE PRESTAZIONI 458'339.83 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo
	euro
1) Spese generali di studio	45'833.98 €
	TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 45'833.98 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	458'339.83 €
Spese ed oneri accessori	45'833.98 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo
	euro
Imponibile	504'173.81 €
	TOTALE DOCUMENTO 504'173.81 €
	NETTO A PAGARE 504'173.81 €

Diconsi euro cinquecentoquattromila-centosettantatre/81.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

REGISTRATO A FERMO LI 27.3.2024 AL N.1029 SERIE 1T

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO

INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU

SUPPORTO ANALOGICO

(art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto Dottor Francesco Ciuccarelli, nota-

io alla Sede di Fermo, con studio in via Giuseppe Speranza

n.175, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Pi-

ceno e Fermo, mediante apposizione al presente file della mia

firma digitale (dotata di certificato di vigenza dal 26 set-

tembre 2023 fino al 26 settembre 2026, rilasciata dal Consi-

glio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta

su supporto informatico (in formato statico PDF/A), composta

di centotrentuno facciate di trentatre fogli, è conforme al

documento originale formato in origine su supporto analogico,

firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Fermo, nel mio studio, li 27.3.2024

File firmato digitalmente dal Notaio Dott. Francesco Ciucca-

relli.



1. ALLEGATO A - ATTO DI COSTITUZIONE ATI

Registrato a Bari
il 5-2-2024
al n. 5118

Repertorio n.74127

Raccolta n.31531

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

E

PROCURA SPECIALE

nell'ambito di associazione temporanea di imprese ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di gennaio

31 gennaio 2024

In Altamura, nel mio studio a piazza Zanardelli n.19, secondo piano.

Innanzi a me dottor CLEMENTE STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritto al Collegio Notarile di Bari,

sono presenti:

DISABATO Angelantonio, nato in Altamura il 24 novembre 1957, con domicilio in Altamura in via F. Mastrangelo n.5, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società:

"EDIL ALTA S.r.l.", con sede in Altamura alla via Del Cardoncello n.22, Capitale sociale Euro 500.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, codice fiscale e partita I.V.A.: 03729550727; PARISI Andrea, nato a Milano il 28 ottobre 1967, con domicilio in Asola a via Bassa di Casalmoro n.3, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Institore e Legale Rappresentante della società:

"ANAERGIA S.R.L.", con sede in Asola a via Bassa di Casalmoro n.3, capitale sociale Euro 119.000,00 (Euro centodiciannovemila e centesimi zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova, codice fiscale e partita I.V.A.: 02231580206, in forza dei poteri a lui attribuiti in sede di nomina.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che esse costituite imprese "EDIL ALTA S.r.l." e "ANAERGIA S.R.L." sono aggiudicatarie, sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dell'appalto nel Comune di Fermo di cui alla "Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano" CIG: 9880245C18 - CUP: F62F18000070004;

- che le predette imprese hanno assunto formale impegno per l'esecuzione dei suindicati lavori, a costituirsì in Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;

- che la partecipazione al costituito Raggruppamento

Temporaneo di Imprese avverrà in ragione delle seguenti percentuali:

1. l'Impresa Mandataria "EDIL ALTA S.r.l." quota di partecipazione sull'importo dei Lavori pari all'80% (ottanta per cento), per i lavori rientranti nelle categorie "OG1", "OG9", "OG11", "OS21" e "OS22" tutte al 100% (cento per cento) e "OS14" al 14,791% (quattordici virgola settecentonovantuno per cento);

2. l'Impresa Mandante "ANAERGIA S.R.L." quota di partecipazione sull'importo dei Lavori pari al 20% (venti per cento), per i lavori rientranti nelle categorie "OS14" all'85,209% (ottantacinque virgola duecentonove per cento).

Ciascuna impresa associata fatturerà ed incasserà direttamente dalla Stazione Appaltante le somme a ciascuna dovute sia in acconto che in saldo per le prestazioni eseguite nell'ambito del contratto e regolarmente contabilizzate.

Tutto ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea di imprese ai sensi e con gli effetti di cui alla normativa vigente in materia ai fini dell'appalto in premessa indicato, designando come mandataria e qualificando come impresa capogruppo la "EDIL ALTA S.r.l.". Ed assumendo tutto quanto premesso e dichiarato come parte integrante e sostanziale di questo atto, la società "ANAERGIA S.R.L.", come sopra rappresentata,

DICHIARA

di dare mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza alla impresa "EDIL ALTA S.r.l.", che nella persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante, signor Disabato Angelantonio, accetta, e

CONFERISCE

a questa ultima procura perchè la medesima rappresenti in via esclusiva anche processuale la impresa mandante nei confronti dell'Ente appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; affinchè, esemplificativamente, in nome e per conto della mandante oltre che per la stessa mandataria, possa:

a) stipulare e sottoscrivere il contratto d'appalto e tutti gli atti contrattuali conseguenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti appalti con promessa di rato;

b) dichiarare che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dalla impresa mandante e da quella mandataria;

c) dichiarare che l'offerta, per le imprese riunite, comporta la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto definito dalla disciplina prescritta dall'art.48 del D.Lgs.

n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che pertanto per la mandante, in quanto assuntore di lavori scorporabili (di cui alla categoria OS14), è limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza (ferma restando la responsabilità solidale della mandataria);

d) fare tutto quant'altro si rendesse opportuno e/o necessario per l'espletamento del presente incarico, con la diligenza del mandatario e pertanto tenendo debito conto degli interessi della mandante, nonchè informandola e coinvolgendola su tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione contrattuale;

e) dichiarare che la presente associazione temporanea di imprese si scioglierà, automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

1) con l'approvazione del certificato di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze relative al lavoro affidato all'associazione;

2) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento e relative ai rapporti intercorsi tra la presente associazione e la stazione appaltante.

Precisano inoltre le Imprese, come sopra costituite, che tutti i mandati emessi dalla stazione appaltante devono essere incassati con firma dell'impresa mandataria.

La responsabilità e gli obblighi delle imprese raggruppate, mandante e mandataria, verso l'Ente appaltante, si intendono in tutto e per tutto regolate dalla normativa vigente in materia.

Ai fini della regolamentazione dei rapporti interni tra le imprese costituite e della conseguenziale delimitazione dei poteri rappresentativi connessi all'impresa mandataria e quindi al suo legale rappresentante, si pattuisce:

- che ciascuna impresa concorrerà, proporzionalmente alla ripartizione degli importi di lavoro, a tutte le spese necessarie per i servizi di comune interesse nonchè agli eventuali ulteriori oneri comuni;

- che l'impegno reciprocamente assunto dalle imprese si intende irrevocabile con la sottoscrizione del presente atto, per cui viene convenuta nei confronti dell'Ente appaltante l'inefficacia della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa.

Il presente mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria, si intende gratuito ma con obbligo di rendiconto; il medesimo mandato è, inoltre, come sopra precisato, irrevocabile e conferisce alla mandataria, anche se non espressamente enunciati, tutti i poteri di rappresentanza esclusiva previsti dalla normativa vigente in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti
che lo approvano.

In parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte scritto a mano da me Notaio in un foglio per pagine
quattro viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti
quaranta.

Firmato: DISABATO Angelantonio - PARISI Andrea
CLEMENTE STIGLIANO Notaio Sigillo

La presente copia, in numero un foglio, è pienamente
conforme al suo originale, firmato a norma di legge, e viene
rilasciata dal sottoscritto Dr. Clemente STIGLIANO, Notaio in
Altamura, iscritto al Collegio Notarile di Bari, per uso
competente

Altamura, cinque febbraio duemilaventiquattro


